

BANCA D'ITALIA

RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE

REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO

Il presente documento fornisce un primo schema di Istruzioni di vigilanza inerenti all'applicazione del nuovo Accordo sul Capitale e delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe del 14 giugno 2006, con riferimento ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 10 novembre 2006, a: Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo cna.normativa@bancaditalia.it).

Documento per la consultazione

Ottobre 2006

Premessa

Il Nuovo Accordo sul Capitale e le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE prevedono un adeguamento della disciplina prudenziale sui rischi di mercato che si applica alle posizioni del portafoglio di negoziazione, ai fini di renderla coerente con le innovazioni relative al trattamento delle posizioni del portafoglio bancario.

Di seguito si presentano sinteticamente le principali novità da introdurre nel Titolo IV, Capitolo 3 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti), la cui versione modificata è riportata in allegato.

Analoghe modifiche verranno effettuate nell'ambito della disciplina prudenziale per le società di investimento (cfr successivo par. 10).

La medesima disciplina si applicherà agli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale" previsto dall'art. 107 TUB tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato¹.

Le principali innovazioni normative riguardano:

1. il trattamento separato del rischio di controparte;
2. la definizione di "portafoglio di negoziazione di vigilanza";
3. il trattamento dei derivati di credito;
4. il calcolo del requisito per il rischio specifico nel metodo standardizzato;
5. il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione e di cambio per le quote di O.I.C.R.;
6. il trattamento degli swap e degli strumenti finanziari complessi ai fini del rischio di posizione nel metodo standardizzato;
7. previsione di un requisito patrimoniale per i prodotti innovativi;
8. la disciplina dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato;
9. la disciplina per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di regolamento.

Si segnala, inoltre, che nella bozza di Istruzioni di Vigilanza allegata sono state eliminate le norme relative al computo nel patrimonio di vigilanza dei prestiti subordinati di terzo livello. Dette norme verranno spostate, senza modifiche sostanziali, nel capitolo sul patrimonio di vigilanza del nuovo fascicolo delle Istruzioni.

1. Il trattamento separato del rischio di controparte

¹ Cfr. par. 4 del Documento di Consultazione "Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali", marzo 2006.

Dal Titolo IV, Capitolo 3 delle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le banche è stata eliminata la Sezione V relativa al rischio di controparte. La disciplina sul rischio di controparte, che è la medesima per le posizioni rientranti nel portafoglio bancario e per quelle allocate nel portafoglio di negoziazione, costituirà uno specifico capitolo delle Istruzioni di Vigilanza (cfr. documento di consultazione “Requisiti patrimoniali sul rischio di controparte”).

2. La definizione di "portafoglio di negoziazione di vigilanza"

Il criterio guida per la definizione del “portafoglio di negoziazione di vigilanza” (cfr. Parte Prima, Sez. I, par. 2) rimane quello della finalità gestionale interna dell’azienda. Rispetto alla precedente direttiva 93/6/CE, la nuova direttiva 2006/49/CE individua una serie di condizioni, declinate in termini di caratteristiche della gestione e prassi operative, per riscontrare l’effettiva volontà dell’intermediario di acquisire le posizioni con finalità di negoziazione (cfr. Allegato A, parti A e B).

Come per la vigente impostazione, la nozione di “portafoglio di negoziazione di vigilanza” si differenzia da quella contabile prevista dallo IAS 39 (quest’ultima include anche i finanziamenti e i contratti derivati inclusi contabilmente nel portafoglio di negoziazione, ma gestiti internamente dall’azienda con altre finalità) ⁽²⁾.

Riquadro 1 – Contratti derivati interni

La nuova normativa internazionale riconosce la possibilità agli intermediari di includere nel calcolo dei requisiti patrimoniali i contratti derivati interni di pertinenza dell’unità di *trading*. La medesima normativa non fa riferimento alle modalità di trattamento nel patrimonio di vigilanza degli effetti economici di tali contratti.

Poiché la normativa di bilancio IAS/IFRS impone l’elisione dei contratti derivati interni con la conseguenza che gli effetti economici di tali contratti non influenzano il risultato di esercizio e quindi il patrimonio di vigilanza, si ritiene opportuno escludere i contratti derivati interni dal novero delle attività soggette al calcolo dei requisiti patrimoniali. Ciò è quanto avviene nella vigente disciplina sui rischi di mercato, in coerenza con l’impostazione di bilancio.

Sul punto si richiama l’attenzione degli operatori.

Riquadro 2 . Deduzioni dal patrimonio di vigilanza e nozione di *market maker*

Si fa presente che le nuove Istruzioni in materia di patrimonio di vigilanza preciseranno che dal patrimonio andranno dedotte anche le azioni allocate nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dalla percentuale di diritti di voto o di capitale da esse rappresentata.

² Ad esempio, i contratti derivati incorporati in strumenti finanziari rientranti nel portafoglio bancario.

Sul punto la direttiva 2006/49/CE prevede che le autorità di vigilanza possano consentire agli intermediari di non dedurre le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da altre banche e società finanziarie detenuti nel portafoglio di negoziazione, nel caso in cui l'intermediario sia *market maker* in tali prodotti.

La Banca d'Italia è orientata a non esercitare tale discrezionalità in considerazione anche del fatto che tali interessenze ricadrebbero tra quelle da dedurre per la parte che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare.

Sull'argomento si richiama l'attenzione degli operatori.

3. Il trattamento dei derivati di credito

Le Istruzioni di Vigilanza vengono integrate con la disciplina relativa al trattamento del rischio di posizione dei derivati creditizi del portafoglio di negoziazione di vigilanza (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 2.3)³.

Come noto, a fini di vigilanza i derivati su crediti danno luogo a una posizione (lunga o corta) nei confronti della *reference entity* e/o una esposizione verso la controparte.

Coerentemente, il trattamento della prima tipologia di esposizione è contenuto nella sezione relativa al requisito patrimoniale per rischio specifico su titoli di debito delle allegare Istruzioni di Vigilanza, mentre per quanto attiene alla esposizione nei confronti della controparte si rinvia al relativo documento di consultazione.

Inoltre, per le tipologie di derivati creditizi per i quali è presente una esposizione al rischio di tasso di interesse è previsto un requisito per il rischio generico, mentre per le *Credit Linked Notes* detenute come "protection seller" viene previsto un doppio requisito per il rischio specifico, in relazione sia all'emittente che alla *reference entity*, salvo che nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata". In quest'ultima situazione, infatti, va registrata un'unica posizione lunga nella CLN.

Riquadro 3 – Trattamento dei *credit spread derivatives* su singoli nomi e su indici

I derivati su credito del tipo "*credit spread derivatives*" su singoli nomi o su indici non sono esplicitamente regolamentati dalle direttive europee e dall'Accordo di Basilea. Pertanto con riferimento a tali prodotti, che sono di crescente diffusione nei mercati finanziari, è stato previsto il trattamento seguente:

Trattamento dei *credit spread derivative* su un singolo nome

³ Attualmente il trattamento del rischio di posizione dei derivati creditizi è disciplinato da quanto stabilito con lettera del luglio 2000 (cfr. Bollettino di Vigilanza, n. 7/2000, pp. 19-28), nonché dalla circolare n° 155 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali).

Per quanto riguarda i *credit spread derivatives* (*forward*, *future*, opzioni e *swap* su *credit spread*) si prevede l'assimilazione al trattamento prudenziale previsto per i *credit default swap* (CDS), con la precisazione che nel caso di derivati non lineari l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nominale del contratto.

Trattamento dei *credit spread derivatives* su indici

Per quanto riguarda i *credit spread derivatives* su indici di CDS (es.: *forward*, *future*, opzioni e *swap* su *iTraxx*), verrebbe previsto l'obbligo della scomposizione in tanti CDS quanti sono i nomi componenti l'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS su singolo nome, con la precisazione che nel caso di derivati non lineari l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nominale del contratto.

Sul punto si richiama l'attenzione degli operatori.

4. Le novità relative al calcolo del requisito per il rischio specifico nel metodo standardizzato

La nuova disciplina internazionale introduce le seguenti innovazioni con riferimento al rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di vigilanza:

- armonizzazione del trattamento con la disciplina sul rischio di credito del portafoglio bancario, anche con riferimento alla definizione di titoli qualificati (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 2.2.1 - 2.2.2);
- differenziazione nelle modalità di compensazione tra posizioni lunghe su titoli di debito e posizioni corte assunte con ricorso a derivati su crediti in funzione delle caratteristiche contrattuali dei contratti derivati (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 2.2.3);
- introduzione per le obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza di un trattamento prudenziale analogo a quello contemplato per i *covered bonds* allocati nel portafoglio bancario (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 2.2.1);
- riduzione, rispetto alla normativa vigente, dall'otto al quattro per cento del coefficiente per il rischio specifico sui titoli di capitale, così da applicare la misura della disciplina comunitaria in luogo delle indicazioni più severe del Comitato di Basilea (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 3.1);
- aggiornamento e semplificazione della definizione di titolo di capitale "qualificato" (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 3.1 e Appendice C).

5. Il calcolo del requisito patrimoniale per le quote di O.I.C.R.

La nuova normativa introduce un trattamento specifico per il rischio di posizione per le quote di O.I.C.R. detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Il calcolo del requisito patrimoniale è articolato su diversi metodi, di crescente sofisticatezza e sensibilità al rischio in funzione del

patrimonio informativo di cui la banca investitrice dispone in ordine all'effettiva composizione del patrimonio dell'O.I.C.R. (cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 4).

E' inoltre previsto un trattamento a fronte del rischio di cambio delle quote di O.I.C.R. (cfr. Parte Prima, Sezione V).

6. Il trattamento degli *swap* e degli strumenti finanziari complessi ai fini del rischio di posizione

Ai fini del calcolo del requisito per rischio di posizione generico su titoli di debito, verrebbe introdotta la possibilità - già presente nell'Emendamento di Basilea sui rischi di mercato del 1996 e nella Direttiva CAD del 1993 - di trattare alcune posizioni esposte ai tassi di interesse secondo una rappresentazione basata sui valori attuali o sulle sensitività, in alternativa all'attuale modalità di rilevazione che prevede la scomposizione in due posizioni nozionali (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 2.1.3)..

Con riferimento agli strumenti finanziari complessi si prevede la possibilità di utilizzare una rappresentazione basata sulle sensitività degli strumenti, in luogo della scomposizione degli strumenti finanziari complessi nelle loro componenti elementari (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 1).

7. Requisito per i prodotti innovativi

Il processo di innovazione finanziaria negli ultimi anni ha riguardato non solo le caratteristiche economico-finanziarie dei prodotti, ma anche i fattori di rischio che influenzano il valore degli stessi. Si è pertanto introdotta una norma nel rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata che disciplina il trattamento delle posizioni in prodotti il cui valore sia influenzato da fattori di rischio non esplicitamente citati nelle Istruzioni di Vigilanza (ad esempio, *weather derivatives*) (cfr. Parte Prima, Sez. III, par. 1).

8. Novità riguardanti la disciplina dei modelli interni

La disciplina dei modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato ha subito alcune modifiche ed innovazioni.

La procedura di riconoscimento è stata resa coerente con l'analogo procedimento relativo ai modelli IRB per il rischio di credito. E' stata esplicitamente prevista la fase di validazione interna da parte dell'intermediario come propedeutica alla fase di convalida da parte della Banca d'Italia. In questo ambito sono stati più puntualmente definiti i compiti della unità di controllo dei rischi (cfr. Parte Seconda, Sez. III, par. 2).

La modifica più rilevante attiene alla modalità di inclusione del rischio specifico nei modelli interni. La norma vigente prevede la possibilità che la banca calcoli con il modello interno la sola componente idiosincratICA del rischio specifico, stabilendo in tal caso un fattore moltiplicativo maggiorato e pari a 4. Nella nuova normativa questa possibilità è eliminata e vengono definiti gli standard qualitativi e quantitativi per il calcolo del requisito a fronte del rischio di evento e di default secondo il modello interno (cfr. Parte Seconda, Sez. IV, par. 2).

Per quanto riguarda i test retrospettivi, vengono precisate le modalità di calcolo delle variazioni effettive del valore del portafoglio da confrontare con la misura statistica di rischio calcolata con il modello interno (cfr. Parte Seconda, Sez. IV, par. 5).

Infine, è stata data maggiore enfasi al ruolo degli stress test nel valutare l'adeguatezza del modello ed in particolare sono state indicate le linee guida per definire gli scenari di stress a cui il modello deve essere sottoposto (cfr. Parte Seconda, Sez. V, par. 1).

9. Le novità riguardanti la disciplina per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di regolamento

La nuova disciplina sul rischio di regolamento (cfr. Parte Prima, Sez. IV) mira a incentivare l'adozione di modalità di regolamento su base contestuale (DVP: consegna contro pagamento):

- per le operazioni DVP, è previsto un periodo di grazia di 5 giorni dalla data di regolamento, e successivamente l'applicazione di un fattore di ponderazione all'esposizione corrente crescente nel tempo. Tale regime replica il trattamento prudenziale "standard" del rischio di regolamento previsto nella normativa in vigore;
- per le operazioni non DVP, l'esposizione è assimilata a un credito fra le due date di regolamento e, decorsi cinque giorni dalla seconda data di regolamento, dedotta dal patrimonio di vigilanza.

10. La disciplina per le Imprese di Investimento (SIM)

Le direttive comunitarie 2006/48 (CRD) e 2006/49 (CAD) definiscono il nuovo regime prudenziale delle SIM a livello individuale e consolidato⁴.

Anche la disciplina in materia di rischi di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione applicabile alle SIM sarà modificata analogamente a quanto indicato per le banche, in coerenza con la regolamentazione comunitaria.

Circa l'ambito di applicazione, si ha presente che la vigente disciplina prevede l'esenzione dal calcolo dei requisiti a fronte dei rischi di mercato per tutte le SIM non autorizzate alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio o di collocamento con assunzione di garanzia.

Le direttive comunitarie prevedono che la disciplina in materia di rischi di mercato si applichi a tutte le SIM indipendentemente dall'attività svolta; è tuttavia consentito agli stati membri esentare gli intermediari dal rispetto di tali disposizioni (art. 18, comma 2 della CAD) al ricorrere di determinate condizioni.

La Banca d'Italia intende allineare integralmente la disciplina nazionale alle previsioni comunitarie, esercitando nel contempo la richiamata discrezionalità. Pertanto, le SIM potranno applicare la

⁴ Per una dettagliata definizione dell'ambito e delle deroghe di applicazione cfr. "Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali", Documento per la Consultazione, marzo 2006.

disciplina del rischio di credito alle posizioni relative al portafoglio di negoziazione, in luogo di quella sui rischi di mercato, ove siano rispettate le condizioni di seguito indicate:

- il portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi, di norma, il 5 per cento del totale dell'attivo;
- il portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi, di norma, l'importo di 15 milioni di euro;
- il portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi in nessun momento il 6 per cento dell'attivo o l'importo di 20 milioni di euro.

Nel caso di superamento di almeno una delle soglie indicate troverebbe sempre applicazione la disciplina sui rischi di mercato.

TITOLO IV

Capitolo 3

REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO

Versione di ottobre 2006

(le parti aggiornate sono contraddistinte da un bordo sul lato destro)

TITOLO IV - Capitolo 3

REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO**PARTE PRIMA****METODOLOGIA STANDARDIZZATA***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Lo sviluppo dell'operatività delle banche sui mercati finanziari e l'ampliamento dell'intermediazione in valori mobiliari e in valute può determinare un aumento dei rischi connessi a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari).

Con le presenti disposizioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo di rispettare requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le banche e i gruppi bancari con riferimento all'intero "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" così come definito nel successivo paragrafo. Con riferimento al medesimo portafoglio viene, inoltre, previsto un ulteriore requisito patrimoniale, a copertura dell'eventuale rischio di concentrazione. Con riferimento all'intero portafoglio, viene previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio e a fronte del rischio di posizioni in merci.

Il requisito consolidato e sub-consolidato è costruito come somma dei requisiti individuali delle singole banche, delle imprese di investimento e delle società finanziarie incluse nell'area di consolidamento.

La metodologia utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale si identificano requisiti di capitale separati per i diversi tipi di rischio.

La valutazione dell'esposizione ai rischi di mercato derivante dall'operatività in opzioni riveste un'importanza particolare, in considerazione del peculiare profilo di rischio che presentano tali strumenti. La disciplina prevede metodologie differenti, caratterizzate da tecniche con gradi di complessità crescente, a seconda della tipologia di operatività in opzioni del singolo intermediario.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per gli intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F., dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a) e b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

e inoltre:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dall'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia;
- dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in attuazione della deliberazione del CICR, il quale stabilisce che la Banca d'Italia, anche in conformità con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del T.U.F.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si danno le seguenti definizioni:

3.1 Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle, intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine, assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni derivanti da servizi alla clientela (*prime brokerage*) o di supporto agli scambi (*market making*).

Il portafoglio di negoziazione di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari¹ e su merci detenute a fini di negoziazione o per la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Tali strumenti devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura. L'intento di negoziazione è dimostrato facendo riferimento a strategie, politiche e procedure stabilite dalla banca per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino i requisiti stabiliti nell'allegato A parte A.

La banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione di vigilanza conformemente a specifici criteri. In particolare, la banca è tenuta ad effettuare la valutazione al *fair value* delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. allegato A, parte B).

Le operazioni del tipo pronti contro termine che la banca contabilizza nel portafoglio bancario possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, a condizione che:

- soddisfino i criteri per essere allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- tale opzione sia esercitata per tutte le operazioni di questo tipo;
- entrambe le transazioni che compongono l'operazione siano costituite da contante o da titoli che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza (2).

Se una banca copre il rischio di credito di un'attività rientrante nel portafoglio bancario con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione e tale copertura è stata ottenuta per il tramite di contratti derivati interni, l'esposizione del portafoglio bancario può essere considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a condizione che il derivato in esame sia stato negoziato con terzi e rispetti i requisiti previsti dalla normativa in materia di

(1) Sono comunque esclusi i crediti classificati nel portafoglio "attività finanziarie per la negoziazione"

(2) Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di controparte sulle operazioni della specie sono riconosciute esclusivamente le garanzie ammissibili per il portafoglio bancario.

CRM. In tal caso, il derivato su crediti costituente la copertura non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.

3.2. Altre definizioni.

- "*attività e passività in valuta*", tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni su oro;
- "*capitale nozionale*" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi come definiti nel Cap. 5 del presente Titolo;
- "*consegna contro pagamento*" (*DVP – Delivery Versus Payment*): principio di regolamento delle transazioni in base al quale le controparti eseguono contestualmente la propria prestazione (consegna di contante contro attività finanziarie o viceversa).
- "*delta equivalent value*", il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il *fattore delta*;
- "*durata finanziaria (duration)*", l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;
- "*fattore delta*", il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.
Il *fattore delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante;
- "*fattore gamma*" il tasso di variazione del *fattore delta*;
- "*fattore vega*", la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità implicita di prezzo;
- "*mercato regolamentato*", sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente (Cfr. Direttiva 2004/39 art. 4, 1.14).
- "*operazioni fuori bilancio*", i contratti derivati e:
 - a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;
 - b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Cap. 1 del presente Titolo;

- “*portafoglio bancario*”, il complesso delle posizioni non contabilizzate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- “*posizione compensata*”, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;
- “*posizione corta (o debitoria) lorda*”, gli “scoperti tecnici”, i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;
- “*posizione corta (o debitoria) lorda in valuta*”, le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportino l’obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;
- “*posizione generale lorda*” sui titoli di capitale, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;
- “*posizione generale netta*” sui titoli di capitale, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;
- “*posizione lunga (o creditoria) lorda*”, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o di cambio prefissati;
- “*posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta*”, le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportino l’obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;
- “*posizione netta in valuta*”, la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
- “*posizione netta lunga o corta*” su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine non si prendono in considerazione i *futures* e le altre operazioni “fuori bilancio” che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse nonché i contratti derivati sui tassi di interesse e su indici. Con riferimento ai derivati di credito si rinvia alle operazioni con copertura riconosciuta integralmente di cui al par. 2.2.3. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; per i contratti derivati su indici azionari, la compensazione è ammessa purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza;
- “*posizione residua*”, l’importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;

4. Destinatari della disciplina

A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei Dieci (3).

Tuttavia, per la banche italiane il requisito calcolato a livello individuale è ridotto del 25 per cento, a condizione che il gruppo di appartenenza rispetti il requisito patrimoniale consolidato.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attività di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (4).

A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:

- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali;
- alle banche italiane e alle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che abbiano partecipazioni di controllo, o di controllo congiunto, in società bancarie, finanziarie e in società che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n* del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e aventi sede in uno Stato extracomunitario.

5. Banche non assoggettate alla disciplina

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza, le banche per le quali, di norma, il portafoglio di negoziazione di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

6. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte prima del presente Capitolo:

(3) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

(4) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

- *autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico su titoli di debito (Sez. III, par 2.1): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;*
- *esonero dalla applicazione del requisito patrimoniale sul rischio di posizione specifico per contratti derivati su indice di borsa ampiamente diversificati e quotati in mercati regolamentati (Sez. III, par 3.2): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.*

PARTE PRIMA

SEZIONE II

REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO

Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a rispettare in via continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti:

a) *con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza:*

- rischio di posizione (Parte prima – Sezione III)
- rischio di regolamento (Parte prima – Sezione IV)
- rischio di concentrazione (Parte prima – Sezione V)

b) *con riferimento all'intero bilancio:*

- rischio di cambio (Parte prima – Sezione V)
- rischio di posizione su merci (Parte prima – Sezione VII)

Nel calcolo dei requisiti patrimoniali occorre tenere conto del trattamento delle opzioni (cfr. Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo). Nel caso in cui una banca operi solamente su opzioni acquistate può adottare l'“approccio semplificato”. In tal caso le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) del portafoglio di negoziazione di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso in cui la banca adotti il “metodo *delta-plus*”, le opzioni vanno incluse all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra in base alla approssimazione lineare della variazione di valore rispetto al titolo sottostante (cd. “*delta-equivalent value*”). I requisiti patrimoniali per tenere conto dei rischi “gamma” e “vega” si calcolano a parte (cfr. Parte prima, Sez. VIII, par. 3 del presente Capitolo).

Nel caso in cui la banca adotti l'“approccio di scenario”, le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio generico del portafoglio di negoziazione di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso di strumenti finanziari complessi si tiene conto di tutti i fattori di rischio che influenzano la valutazione degli stessi secondo le modalità espone nella successiva Sezione III.

PARTE PRIMA

SEZIONE III

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI POSIZIONE
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA**1. Premessa**

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.

Il rischio di posizione è calcolato con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza della banca e comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

Ad esempio, per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

- i titoli di debito ed altri strumenti finanziari che dipendano dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti. (cfr. par. 2 della presente Sezione);
- i titoli di capitale ed altri strumenti finanziari che dipendano dall'andamento del comparto azionario. (cfr. par. 3 della presente Sezione);
- i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), gli impegni su gestioni patrimoniali garantite ed altri strumenti finanziari che dipendano dall'andamento del valore di O.I.C.R. (cfr. parr. 4 e 5 della presente Sezione).

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti. In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio i rischi di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati sulla base dei requisiti previsti per le singole componenti di rischio isolate secondo uno dei due approcci seguenti, ove applicabili:

1. scomposizione in componenti contrattuali elementari (titoli e derivati) sensibili ad una sola tipologia di rischio e applicazione a tali componenti del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio;
2. trasformazione dello strumento complesso in una serie di posizioni di sensitività sui fattori di rischio rilevanti e applicazione a tali posizioni di sensitività del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio. Tali posizioni di sensitività saranno calcolate sulla base di un modello di valutazione standard di mercato oppure in base a un modello di valutazione della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia.

Qualora si scelga il secondo tipo di rappresentazione, l'intero strumento finanziario non sarà assoggettato al requisito per il rischio di posizione specifico, ma sarà assoggettato al requisito per il rischio di controparte (5) (cfr. Cap. YY del presente Titolo).

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il rischio di posizione (ad esempio, *weather derivatives*, *catastrophe bond*, ecc.) e il corrispondente requisito patrimoniale è determinato sulla base del requisito previsto per il fattore di rischio considerato dalla banca maggiormente correlato. Qualora nessuno dei fattori di rischio menzionati risulti sufficientemente correlato a quello da cui dipende il titolo in questione, si applica un requisito pari al 15% del valore (nozionale per i derivati e corrente per le altre tipologie di strumenti) del contratto e la compensazione preventiva è ammessa solo in presenza di contratti perfettamente equivalenti.

2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza relative:

- ai titoli di debito il cui valore dipende dai tassi di interesse o da fattori di rischio analoghi (ad es. i tassi di inflazione) rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati sui titoli di debito;
- ai contratti derivati su tassi di interesse;
- ai contratti derivati di credito;
- agli altri strumenti il cui valore dipenda dai tassi di interesse e fattori di rischio analoghi.

Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito.

Sono escluse dal calcolo le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito.

(5) Ai fini della determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte - secondo i metodi del valore corrente, standardizzato o dei modelli interni - lo strumento finanziario va assimilato ad un derivato sensibile al fattore di rischio - fra quelli a cui l'intero strumento risulta esposto - che dà luogo alla maggiore esposizione al rischio di controparte.

2.1 *Rischio generico su titoli di debito*

Le banche possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (*duration*).

L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è subordinata ad una autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 60 giorni successivi la ricezione della richiesta. In questo caso non è più possibile tornare a utilizzare il metodo basato sulla scadenza, salvo casi eccezionali.

2.1.1 *Metodo basato sulla scadenza*

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'All. B, par. 1, del presente Capitolo, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Esso è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nel citato All. B, par. 1, del presente Capitolo (6).

2.1.2 *Metodo basato sulla durata finanziaria*

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*) è descritto nell'All. B, par. 2, del presente Capitolo.

2.1.3 *Trattamento dei derivati*

Tutti i derivati e le altre operazioni fuori bilancio del portafoglio di negoziazione di vigilanza che dipendono dai tassi di interesse devono essere convertiti, secondo le metodologie di seguito descritte, in posizioni nel sottostante e sono soggette al requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico.

Possono essere compensate preventivamente le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (7) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

(6) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

(7) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. Parte prima, Sez. I, par. 3, del presente Capitolo).

- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; 2) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; 3) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

La prima modalità di rilevazione consiste nell'esprimere le posizioni, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo.

Esemplificando:

- 1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (8) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;
- 2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (9).

La seconda modalità di rappresentazione consiste nell'utilizzare dei modelli finanziari o di sensitività per calcolare le posizioni che vanno suddivise in base alla scadenza o alla durata media finanziaria (10). In particolare, è possibile utilizzare uno dei seguenti due metodi:

- un metodo consiste nel trasformare ogni singolo pagamento cui dà luogo il derivato nei rispettivi valori attuali. A tal fine, ogni pagamento deve essere attualizzato utilizzando i tassi a pronti zero coupon. In ciascuna fascia temporale figurerà un unico valore attuale netto, analogamente a quanto previsto per i titoli senza cedole; i valori così ottenuti andranno moltiplicati per i fattori di ponderazione di cui alla Tabella 1 dell'allegato B;

(8) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(9) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i *forward rate agreements* e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

(10) In tal caso non si applica la compensazione preventiva per i contratti che rispettino le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo.

- un metodo alternativo consiste nel calcolare le sensitività (*duration*) del valore attuale (11) netto del derivato al variare dei tassi di rendimento per ciascuna scadenza. Ciascun fattore di sensitività (*duration*) così ottenuto va moltiplicato per il relativo valore attuale del derivato ed inserito nella corrispondente fascia di scadenza prevista dalla tabella 3 dell'allegato B. Il risultato di tale prodotto va ponderato per la sola variazione ipotizzata di tasso.

2.2 *Rischio specifico su titoli di debito*

2.2.1 *Calcolo del requisito patrimoniale.*

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione, sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue. A ciascuna di queste categorie è attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto riportato nella tabella 1. La posizione netta ponderata è data dal prodotto tra posizioni nette e corrispondenti fattori di ponderazione per il requisito.

Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico è dato dalla somma delle posizioni nette ponderate, senza compensazione tra posizioni lunghe e corte.

TABELLA 1

| Categorie di posizioni | Requisito patrimoniale per il rischio specifico |
|---|---|
| a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito ¹² . | 0% |
| b) Titoli di debito emessi o garantiti da | 0,25% (durata residua) |

(11) Il valore attuale netto deve essere calcolato utilizzando il tasso a pronti degli zero coupon bond.

(12) Per le banche che applicano il metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, la attribuzione delle posizioni ad una certa classe di merito creditizio deve essere effettuata associando alle probabilità di default (PD) assegnate nell'ambito del metodo IRB le corrispondenti classi di merito creditizio del metodo standardizzato (cfr. Titolo IV, Capitolo YY).

| | |
|--|---|
| <p>amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari finanziari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>d) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari finanziari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 100% ai fini della disciplina sul rischio di credito aventi una durata originaria pari o inferiore a tre mesi (13).</p> <p>e) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 20% o del 50% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>f) Altre posizioni qualificate secondo la definizione di cui al par. 2.2.2.</p> | <p>inferiore o pari a sei mesi)</p> <p>1,00% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi)</p> <p>1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)</p> |
| <p>g) Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 100% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>h) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari finanziari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 100% ai fini della disciplina sul rischio di credito (14).</p> <p>i) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 100% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>j) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali</p> | <p>8%</p> |

(13) Tale previsione si applica esclusivamente ai titoli ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla “classe di merito di credito” 3.

(14) Tale previsione si applica ai titoli ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle “classi di merito di credito” 3, 4 e 5.

| | |
|--|-----|
| non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla agenzia di rating prescelta. | |
| <p>k) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o intermediari finanziari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 150% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>l) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari finanziari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 150% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> <p>m) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una ponderazione di rischio del 150% ai fini della disciplina sul rischio di credito.</p> | 12% |

Le posizioni relative ai derivati che dipendono da tassi di interesse e tassi di cambio vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione per il requisito sul rischio specifico pari allo 0%. Nel caso di contratti derivati con sottostante uno titolo di debito, verrà applicato un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualità creditizia del sottostante.

Alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, se allocate nel portafoglio bancario, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa (15). Alle linee di liquidità prive di *rating* si applica il medesimo requisito patrimoniale previsto dalla disciplina relativa al portafoglio bancario (cfr Cap. XY Tecniche di attenuazione del rischio e operazioni di cartolarizzazione del presente Titolo)

Le posizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) presenti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono assoggettate ai seguenti fattori di ponderazione per il requisito: i) 0,125% (durata residua inferiore o pari a sei mesi); ii) 0,5% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore a 24 mesi); iii) 0,8% (durata residua superiore a 24 mesi).

2.2.2 Definizione di "altre posizioni qualificate"

Ai fini della tabella 1, le "altre posizioni qualificate" comprendono:

(15) In pratica, tale trattamento corrisponde all'applicazione nel metodo standardizzato del fattore di ponderazione del 1250%.

- a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;
- b) posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;
- c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla società di rating prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) sono considerate dalla banca sufficientemente liquide;
 - ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
 - iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro;
- d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da intermediari finanziari che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria;
 - i) che sono considerate dalla banca come sufficientemente liquide
 - ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
- e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari finanziari ai quali è attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabile a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria.

2.2.3 *Calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni coperte da derivati di credito*

Le banche possono ridurre il rischio specifico attraverso l'utilizzo di derivati di credito. Ai fini del calcolo del requisito a fronte del rischio specifico si distingue tra: 1) operazioni con copertura riconosciuta integralmente; 2) operazioni con copertura riconosciuta all'80%; 3) operazioni con copertura riconosciuta parzialmente; 4) operazioni con copertura non riconosciuta.

Operazioni con copertura riconosciuta integralmente

L'operazione di copertura è riconosciuta integralmente a fini prudenziali se i valori della posizione lunga e della posizione corta variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

Tale situazione si verifica, oltre che nel caso di due contratti derivati aventi le medesime condizioni contrattuali, nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un "total rate of return swap" (o viceversa) ove vi sia una esatta corrispondenza tra l'attività di riferimento e la posizione coperta (16).

In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per rischio specifico.

Operazioni con copertura riconosciuta all'80%

È consentita una compensazione pari all'80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano sempre in direzioni opposte e vi sia una esatta corrispondenza fra:

- l'attività di riferimento e la posizione per cassa;
- la scadenza dell'attività di riferimento e la scadenza del derivato creditizio;
- la valuta dell'attività di riferimento e quella della posizione per cassa.

Inoltre, le caratteristiche principali del derivato di credito (ad esempio, la definizione di evento creditizio, le modalità di regolamento del contratto) non determinano oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione per cassa.

Tale situazione si verifica, ad esempio, in caso di posizioni per cassa coperte da un "credit default swap" o da una "credit-linked note" (o viceversa) ove siano verificate le condizioni sopra riportate.

In tali casi, ad una delle due posizioni si applica una riduzione dell'80%, mentre il requisito su rischio specifico per l'altra posizione è pari a zero.

Operazioni con copertura riconosciuta parzialmente.

È consentita una compensazione parziale quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano solitamente in direzioni opposte, come ad esempio:

1) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un "total rate of return swap" (o viceversa) ove, pur in presenza di disallineamento tra l'attività di riferimento e la posizione coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) l'attività di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione coperta;
- ii) l'attività sottostante e l'obbligazione coperta sono emesse dallo stesso soggetto e sono presenti clausole di "cross-default" o "cross-acceleration" giuridicamente opponibili;

(16) La scadenza dello *swap* incluso nel TROR può differire da quella della posizione per cassa.

2) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un derivato di credito (o viceversa) sulla medesima attività in presenza di disallineamento di valuta o di scadenza (17) tra l'attività sottostante e la posizione coperta;

3) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un derivato di credito (o viceversa) su un'altra attività sottostante ove la posizione coperta figuri tra le obbligazioni consegnabili secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato.

Per ognuno dei casi descritti, si prende in considerazione unicamente il maggiore tra i requisiti patrimoniali per il rischio specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta.

Operazioni con copertura non riconosciuta

Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento al derivato di credito e alla posizione coperta.

(17) I disallineamenti di valuta sono assoggettati al requisito per il rischio di cambio.

2.3 Contratti derivati di credito

2.3.1 Regole generali

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato.

Con riguardo al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di contratti derivati diversi dal "total rate of return swap", si deve utilizzare la durata residua del contratto di derivato di credito in luogo di quella dell'obbligazione.

2.3.2 Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione"

Le posizioni sono determinate come segue:

- (i) il *total rate of return swap*, ai fini del rischio generico, dà origine ad una posizione lunga relativa all'obbligazione di riferimento e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato, avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso di interesse¹⁸. La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio specifico;
- (ii) il *credit default swap* (CDS), ai fini del rischio specifico, dà luogo ad una posizione lunga riferita alla *reference entity*. Nel caso in cui il derivato abbia un rating e soddisfi le condizioni per essere considerato un "titolo qualificato", può essere rilevata una posizione lunga con riferimento al derivato. Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;
- (iii) la *credit linked note* (CLN) con sottostante un singolo debitore comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, deve essere rilevata una posizione lunga riferita alla *reference entity* nonché una ulteriore posizione lunga nei confronti dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata", è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;
- iv) la *credit linked note* che garantisce una protezione proporzionale su più debitori sottostanti, oltre ad una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente della CLN, dà origine a tante posizioni lunghe relative a ciascuna *reference entity*, ciascuna di un ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla *reference entity*. Per ciascuna *reference entity* il fattore di ponderazione per il rischio specifico è

(18) La posizione corta nel titolo di Stato ha una ponderazione pari a zero ai sensi della disciplina del rischio specifico.

quello relativo all'obbligazione alla quale è associata la ponderazione più elevata fra quelle selezionabili. Nel caso in cui la CLN abbia un rating e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata", è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

- v) un derivato di credito *first-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* del derivato, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non potrà essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio. Un derivato di credito *nth-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* del derivato ad eccezione delle n-1 con il minor requisito patrimoniale per il rischio specifico, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non potrà essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio. Nel caso in cui un derivato della specie abbia un rating e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, è registrata soltanto una posizione lunga per il derivato;
- vi) l'indice di CDS è scomposto in tanti CDS quanti sono i componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS su un singolo nome;
- vii) i "credit spread derivatives" su un singolo nome sono trattati come CDS. Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come delta equivalent value del nozionale;
- viii) il derivato su indice di CDS dà origine ad una posizione nell'indice di CDS sottostante. A tale posizione si applica la disciplina di cui al precedente punto vi). Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come delta equivalent value del nozionale.

2.3.3 Trattamento prudenziale delle posizioni di "acquisto di protezione"

Per l'acquirente della protezione, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione.

Fa eccezione la *credit linked note* emessa che non dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*. Se sono presenti opzioni *call* sul titolo, la scadenza della posizione corta sarà posta pari alla scadenza dell'opzione.

Nel caso dei derivati su crediti *n-to-default*, l'acquirente della protezione può compensare il rischio specifico per tutte le attività sottostanti escluse le n-1 meno rischiose ai fini del rischio specifico.

3. Rischio di posizione su titoli di capitale

3.1 *Calcolo del requisito patrimoniale*

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

- a) per rischio generico su titoli di capitale: 8% della posizione generale netta;
- b) per rischio specifico su titoli di capitale: 4% della posizione generale lorda. Ai “titoli qualificati” si applica un requisito del 2% se:
 - le posizioni individuali relative ad un medesimo emittente non rappresentano più del 5% del valore del portafoglio di negoziazione di vigilanza relativo ai titoli di capitale, oppure
 - le posizioni individuali relative ad un medesimo emittente rappresentano una quota compresa tra il 5 e il 10% e il totale di queste posizioni non supera il 50% del portafoglio di negoziazione di vigilanza relativo ai titoli di capitale.

Un titolo di capitale è qualificato se soddisfa i seguenti criteri:

- i) sia di un soggetto che abbia emesso almeno un titolo di debito negoziato per il quale è prevista, nella Tabella 1 del par. 2.2.1, una ponderazione per il rischio specifico inferiore all'8%. Sono esclusi i titoli per i quali la ponderazione inferiore all'8% è ottenuta solo mediante l'applicazione di tecniche di CRM;
- ii) sia considerato strumento di elevata liquidità in base ai criteri esposti in Allegato C;

Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza relative ad azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio) nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (19).

La somma, in valore assoluto, delle posizioni lunghe e delle posizioni corte costituisce la posizione generale lorda. La differenza, in valore assoluto, fra le posizioni lunghe e le posizioni corte, calcolate "mercato per mercato" — cioè distintamente per ciascun Paese nel quale risultano quotati i singoli titoli detenuti dalle banche — costituisce la posizione generale netta dei titoli quotati sui mercati regolamentati.

(19) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, in quanto esse vanno ricomprese tra i titoli di debito.

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (20) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. Se il bilanciamento delle posizioni rientra in una precisa strategia di arbitraggio della banca e le posizioni stesse sono sottoposte a controllo separato, è richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione a fronte del rischio di divergenza e di mancata esecuzione.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

3.2 *Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati*

Le banche che non ricorrono alla facoltà di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico. L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 60 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

La Banca d'Italia, nel valutare le richieste della specie, fa riferimento ai seguenti criteri:

- l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;
- l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;
- nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe o corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 2 per cento finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione.

(20) Ad esempio, i *futures* e le opzioni su indici di borsa.

4. Rischio di posizione per le quote di fondi comuni di investimento

4.1. Premessa

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza le banche possono utilizzare diverse metodologie. Esse si caratterizzano per il crescente grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio in relazione alle informazioni di cui la banca investitrice dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'O.I.C.R..

Tali posizioni devono rispettare gli specifici criteri previsti per la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le banche possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione sulle quote di O.I.C.R.. In particolare, tale compito può essere attribuito alla SGR che gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria. Le banche valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

In particolare, le banche che intendono incaricare un altro soggetto per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultima è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia del "soggetto delegato" occorrerà un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinuncia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

4.2 Le metodologie di calcolo del requisito

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in quote di O.I.C.R. si considerano le posizioni lunghe e corte.

E' ammessa la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe e corte in quote dello stesso O.I.C.R.. Non è ammessa la compensazione preventiva tra gli investimenti finanziari in cui può investire un O.I.C.R. e altre posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza (21).

Sono previste, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sulle quote di O.I.C.R., quattro metodologie di calcolo differenti: 1) scomposizione integrale; 2) scomposizione integrale semplificata; 3) scomposizione parziale; 4) metodo residuale.

Le metodologie di cui ai punti 1), 2) e 3) costituiscono i cosiddetti metodi specifici di cui al par. 4.4. Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi che rispettano i requisiti di ammissibilità previsti dal seguente paragrafo. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale.

In ogni caso, il requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico non può superare il 32% del *fair value* della quota.

4.3 I requisiti di ammissibilità ai metodi specifici

Sono considerati ammissibili i fondi emessi da società aventi sede legale e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni:

- a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve:
 - indicare le tipologie di attività in cui il fondo è autorizzato ad investire;
 - indicare gli eventuali limiti dei singoli investimenti e le relative metodologie di calcolo;
 - indicare il limite massimo di leva finanziaria, se ammessa;
 - prevedere una politica per limitare il rischio di controparte cui il fondo può esporsi qualora possa negoziare in contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli;
- b) l'attività del fondo è pubblicata nel bilancio e nella relazione semestrale idonei a consentire una valutazione delle attività, delle passività e del risultato d'esercizio, nonché dell'operatività del fondo nel periodo di riferimento;
- c) le quote dell'O.I.C.R. devono poter essere rimborsate in contanti su richiesta del possessore e su base giornaliera;

(21) Fa eccezione il metodo della scomposizione integrale definita al successivo par. 4.4.

- d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo rispetto alle attività del gestore dell'O.I.C.R..

Ulteriore condizione per l'ammissibilità è che la banca investitrice effettui un'adeguata valutazione della rischiosità del fondo.

L'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10 è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine le banche che intendono negoziare tali strumenti devono dimostrare che siano rispettati i requisiti precedentemente elencati.

4.4. I metodi specifici

I metodi specifici possono essere utilizzati per il calcolo del requisito a fronte del rischio di posizione per le quote di O.I.C.R. nel caso in cui si conosca la composizione degli investimenti che possono essere effettuati dalla società di gestione in base al regolamento del fondo.

4.4.1 Metodo della scomposizione integrale.

Nell'approccio della scomposizione integrale la banca deve essere al corrente su base giornaliera degli investimenti effettuati dal fondo. I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico sono calcolati trattando le posizioni in quote di O.I.C.R. come posizioni negli investimenti sottostanti dell'O.I.C.R. .

Di conseguenza, è consentita la compensazione tra le posizioni negli strumenti finanziari in cui investe l'O.I.C.R. e altre posizioni detenute dalla banca, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficiente a consentirne la liquidazione ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

4.4.2 Metodo della scomposizione semplificata

L'approccio della scomposizione semplificata si applica ai fondi che replicano la composizione e la performance di indici o di panieri di titoli di debito o di capitale a condizione che: a) scopo del fondo sia quello di replicare la composizione e la performance di indici o di panieri di titoli di debito o di capitale; b) vi sia una correlazione²² minima dello 0,9 tra il movimento dei prezzi giornalieri dell'O.I.C.R. e l'indice o il paniere; tale correlazione deve essere verificata con riferimento ad un periodo minimo di sei mesi.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico si calcolano facendo riferimento a "posizioni ipotetiche" che rappresentano quelle necessarie per replicare la composizione dell'indice o del paniere di riferimento.

4.4.3. Metodo della scomposizione parziale

Questo metodo si applica ai fondi di cui la banca non conosce la composizione su base giornaliera, ma di cui è definita, in base al regolamento, la

(22)Per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'O.I.C.R. e i rendimenti dell'indice o del paniere fisso di titoli di debito o di capitale.

modalità di ripartizione del patrimonio del fondo tra le diverse categorie di attività.

I requisiti patrimoniali per il rischio di posizione generico e specifico sono calcolati secondo le seguenti modalità:

a) si ipotizza che l'O.I.C.R. investa, in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento, nelle classi di attività soggette al requisito patrimoniale più elevato ai fini del rischio di posizione generico e specifico e continui, successivamente, ad investire nelle varie categorie di attività in ordine di rischiosità decrescente finché non si sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'O.I.C.R. è trattata come il possesso diretto delle "posizioni ipotetiche";

b) qualora il regolamento del fondo consenta il ricorso all'indebitamento (cd. *effetto leva*) gli intermediari, nel calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di posizione, devono aumentare proporzionalmente la posizione nelle quote dell'O.I.C.R. per tener conto anche dell'esposizione finanziata tramite l'indebitamento.

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico ottenuto attraverso l'utilizzo del presente metodo non può superare il 32% del valore corrente della quota.

4.4 Metodo residuale

Ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilità per accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale – a fronte del rischio generico e specifico - pari al 32% del *fair value* della quota.

5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti simili entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

| | |
|--|-----|
| — primo giorno lavorativo successivo | 90% |
| — secondo e terzo giorno lavorativo successivo | 75% |
| — quarto giorno lavorativo successivo | 50% |
| — quinto giorno lavorativo successivo | 25% |

Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente.

PARTE PRIMA*SEZIONE IV*

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI REGOLAMENTO
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA**1. Premessa**

Le transazioni in strumenti finanziari, valute e merci non ancora regolate dopo la loro data di scadenza espongono l'intermediario finanziario al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione.

Tale perdita è connessa:

- per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo “consegna contro pagamento” (DVP) (23) o viceversa, alla differenza fra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare);
- per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP ma per le quali il contante può essere pagato prima di ricevere il sottostante, ovvero il sottostante è ceduto prima di ricevere il contante (cd. operazioni non DVP o a consegna libera), al fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci trasferite alla controparte per i quali non è stato ricevuto il corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere il sottostante.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono l'applicazione di requisiti patrimoniali, calcolati secondo quanto previsto ai paragrafi successivi, a fronte dei rischi derivanti da tutte le transazioni non regolate su strumenti finanziari (inclusi i contratti derivati), su valute e su merci.

Sono esclusi dalla presente disciplina i contratti di pronti contro termine attivi e passivi, nonché le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

La Banca d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, può sospendere l'applicazione, in tutto o in parte, dei requisiti patrimoniali per il rischio delle operazioni non regolate finché non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come un insoluto ai fini del rischio di credito.

(23) Sono assimilate alle operazioni DVP anche quelle che prevedono il “pagamento contro pagamento” (operazioni PVP)

2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP

Il requisito patrimoniale è determinato applicando alla differenza tra il prezzo a termine contrattuale e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute e delle merci da ricevere (consegnare) - quando tale differenza, essendo positiva, comporti una perdita per l'intermediario finanziario - i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali:

| Numero giorni lavorativi successivi alla data di regolamento | Fattori di ponderazione (%) |
|--|-----------------------------|
| Dal 5° al 15° giorno lavorativo | 8 |
| Dal 16° al 30° lavorativo | 50 |
| Dal 31° al 45° lavorativo | 75 |
| Dal 46° lavorativo | 100 |

3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP

L'intermediario che ha effettuato il pagamento in contanti o la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere, del giorno lavorativo successivo, tratterà il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte e adotterà la stessa metodologia di calcolo del requisito utilizzata per le esposizioni al di fuori del portafoglio di negoziazione di vigilanza.

In particolare, nel calcolare l'esposizione verso la controparte una banca autorizzata ad usare un metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, può:

1. attribuire una PD basandosi su un rating esterno attribuito da una ECAI riconosciuta ai sensi della disciplina sul rischio di credito nel metodo standardizzato nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario. L'attribuzione della PD dovrà essere fatta rispettando gli specifici criteri previsti nella disciplina sul rischio di credito nel metodo IRB;
2. applicare una LGD pari al 45% - in luogo della LGD calcolata internamente - a condizione che tale valore sia applicato a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate.

In alternativa a quanto previsto nei punti 1) e 2) la banca può applicare a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate:

- i coefficienti di ponderazione previsti nel metodo standardizzato nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario, ovvero

- un coefficiente di ponderazione del 100 per cento.

Indipendentemente dalla metodologia adottata, nel caso in cui l'ammontare delle esposizioni derivanti dalle transazioni non regolate tramite sistemi DVP sia di importo non significativo le banche possono utilizzare un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

L'intermediario che ha effettuato il pagamento o la consegna e non ha ricevuto il sottostante o il corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data prevista per l'effettuazione della prestazione da parte della controparte, dovrà dedurre dai fondi propri l'ammontare trasferito, maggiorato dell'eventuale differenza positiva a proprio favore tra il *fair value* del sottostante da ricevere e il contante trasferito o tra l'importo del contante da ricevere e il *fair value* del sottostante ceduto.

PARTE PRIMA

SEZIONE V

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA**1. Requisito patrimoniale**

Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Cap. 5 del presente Titolo) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza, per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio di negoziazione di vigilanza della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza, superano il limite individuale di fido. Tale requisito è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione di vigilanza che hanno determinato il superamento del suddetto limite.

Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purché rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) il patrimonio di vigilanza, che residua dopo la copertura dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, il rischio di controparte ed i rischi di mercato (cfr. Parte prima, Sezioni III e IV del presente Capitolo), sia sufficiente a coprire il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente Sezione, l'eventuale requisito patrimoniale consolidato previsto nella Parte prima, Sez. VII, del presente Capitolo nonché gli altri requisiti patrimoniali;
- 2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione di vigilanza verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca;
- 3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca.

Relativamente al portafoglio di negoziazione di vigilanza, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto nel presente Titolo. La posizione di rischio connessa con il portafoglio di

negoziazione di vigilanza viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito al Cap. 5 del presente Titolo.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

- a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio di negoziazione di vigilanza a tutte le altre posizioni di rischio;
- b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido;
- c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione di vigilanza a loro riferibili allo scopo di individuare quelle più rischiose a cui riferire l'eccedenza;

A tal fine le posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico (cfr. Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo), e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento (cfr. Parte prima, Sez. IV, del presente Capitolo) e di controparte (cfr. Capitolo XY del presente Titolo); nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

- d) si prendono in considerazione le posizioni così ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b);
- e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto d);
- f) qualora l'eccedenza si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:

- sommando le posizioni individuate conformemente al punto d) negli scaglioni di cui alla colonna 2 della Tabella 1 della presente Sezione, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;
- moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 della Tabella 1 della presente Sezione;
- sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti.

Tabella 2 (24)

| Posizione di rischio complessiva <i>(% sul patrimonio di vigilanza)</i> | Eccedenza <i>(% sul patrimonio di vigilanza)</i> | Coefficiente |
|---|--|---------------------|
| (col. 1) | (col. 2) | (col. 3) |
| da 25% a 40% | da 0% a 15% | 200% |
| da 40% a 60% | da 15% a 35% | 300% |
| da 60% a 80% | da 35% a 55% | 400% |
| da 80% a 100% | da 55% a 75% | 500% |
| da 110% a 250% | da 75% a 225% | 600% |
| oltre il 250% | oltre il 225% | 900% |

(24) Nella presente Tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.

PARTE PRIMA*SEZIONE VI*

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in oro ;
- 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio, o del prezzo per l'oro (cfr. Parte prima, Sez. IX , del presente Capitolo);
- 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte;
- 4) sommando la posizione netta, lunga o corta, in oro al maggior valore fra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte.

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
- c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti *b)* e *c)* non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. L'oro è comunque trattato separatamente dalle valute.

Calcolo del requisito prudenziale a fronte del rischio di cambio per le quote di O.I.C.R.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalla banca.

Ai fini del calcolo del requisito le banche devono suddividere gli O.I.C.R. in due categorie: a) fondi di cui la banca conosce le differenti posizioni in valuta estera; b) altri fondi.

Le quote di O.I.C.R. di cui al punto a) devono essere computate ai fini del calcolo in base alle posizioni effettive in valuta estera.

Le quote di O.I.C.R. di cui al punto b) devono essere considerate in base al seguente metodo di calcolo:

- si presume che l'O.I.C.R. sia investito in valuta fino al limite massimo consentito dal regolamento del fondo. Deve essere considerata anche l'esposizione che si potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'O.I.C.R.. A tal fine si aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'O.I.C.R. fino all'esposizione massima relativa agli investimenti sottostanti che è prevista dal regolamento del fondo;
- la posizione ipotetica dell'O.I.C.R. in valuta estera così determinata va trattata come una "valuta distinta" e aggiunta alle altre posizioni in valuta nel seguente modo:
 - o per gli O.I.C.R. per i quali la banca conosce il segno delle posizioni (lunghe e corte), la posizione lunga complessiva va sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva va sommata alla posizione complessiva aperta corta in valuta, non consentendo alcuna compensazione tra le posizioni lunghe e corte;
 - o per gli altri O.I.C.R., la posizione sintetica va aggiunta alla somma delle posizioni nette lunghe e corte nelle diverse valute e alla posizione in oro.

In ogni caso il requisito complessivo per rischio specifico e rischio di cambio su quote di O.I.C.R. non può essere superiore al 40%

PARTE PRIMA*SEZIONE VII*

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

1. Premessa

Le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci.

Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle posizioni in merci tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte".

La banca può calcolare il requisito patrimoniale con il metodo semplificato, con il metodo basato sulle fasce di scadenza e con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.

2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato

Le banche che adottano il metodo semplificato, mantengono per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

- 1) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce;
- 2) il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce.

3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso, la banca è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

La banca utilizza una struttura di scadenze separata (25) per ciascuna merce. Le posizioni nella stessa merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza; le scorte sono imputate alla prima fascia.

Le posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza e le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di 10 giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.

Il requisito patrimoniale della banca per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi (26):

- 1) il doppio della posizione compensata nella stessa fascia per ciascuna fascia di scadenza moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;
- 2) la posizione non compensata nella stessa fascia di scadenza moltiplicata per il prodotto tra 0,6% (coefficiente di riporto) e il numero di fasce di scadenza in cui viene riportata (27) e per il prezzo a pronti della merce;
- 3) il doppio della posizione compensata tra fasce di scadenza differenti moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;
- 4) la posizione non compensata residua finale, moltiplicata per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce calcolati come indicato sopra.

4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.

Il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato può essere utilizzato dalle banche che 1) svolgono una rilevante attività nel settore delle merci; 2) hanno un

(25) Le fasce di scadenza considerate sono:

- fino a 1 mese
- oltre 1 fino a 3 mesi
- oltre 3 fino a 6 mesi
- oltre 6 fino a 12 mesi
- oltre 1 anno fino a 2
- oltre 2 anni fino a 3
- oltre 3 anni.

(26) Ai fini del calcolo del requisito si definiscono:

- "*posizione compensata nella stessa fascia*", la posizione in merci in una determinata fascia di scadenza compensata con una posizione contraria nella stessa fascia dello stesso importo;
- "*posizione non compensata nella stessa fascia*", la posizione residua lunga o corta in una determinata fascia di scadenza;
- "*posizione compensata tra due fasce di scadenza*", la posizione non compensata in merci nella stessa fascia di scadenza che è compensata da una posizione contraria non compensata di una fascia di scadenza successiva;
- "*posizione non compensata*", la posizione non compensata in merci nella stessa fascia che non può essere compensata con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva;
- "*posizione netta in ciascuna merce*", la differenza tra la posizione lunga e corta della banca nelle stesse merci e in contratti derivati (*future*, *swap*, contratti a premio o *warrant*) nell'identica merce.

(27) In pratica, se le posizioni non compensata si riferisce a due fasce di scadenza contigue, il prodotto è pari a 0,6% in quanto l'intervallo tra le due fasce è pari a 1. Nel caso in cui, invece, le fasce non fossero contigue (ad esempio "oltre 1 fino a 3 mesi" e "oltre 6 fino a 12 mesi") allora il prodotto è dato da 0,6% per l'intervallo tra le due fasce (nell'esempio, sarebbe $0,6\% \cdot 2 = 1,2\%$).

portafoglio merci diversificato; 3) non sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci.

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

Le banche utilizzano i coefficienti di spread, di riporto e secchi riportati nella tabella seguente.

Tabella 3

| | Metalli preziosi (eccetto l'oro) | Metalli comuni | Prodotti agricoli | Altri, compresi i prodotti energetici |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| Coefficienti spread % | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Coefficienti di riporto % | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Coefficienti secchi % | 8 | 10 | 12 | 15 |

La metodologia di calcolo del requisito è identica a quella del “metodo basato sulla scadenza”.

PARTE PRIMA

SEZIONE VIII

TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

1. Premessa

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le banche possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) approccio semplificato;
- 2) metodo delta-plus;
- 3) approccio di scenario.

2. Approccio semplificato

Le banche che hanno una operatività limitata ed esclusivamente su opzioni acquistate possono adottare l'approccio semplificato.

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

- per le posizioni lunghe sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *put* oppure per le posizioni corte sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *call*, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;
- per gli acquisiti di opzioni *call* oppure per gli acquisiti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:
 - 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento;
 - 2) valore di mercato dell'opzione (28).

(28) Nel caso di opzioni su valute e su merci non rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, si può considerare il valore contabile, in luogo del valore di mercato.

3. Metodo delta-plus

3.1 Premessa

Il metodo delta-plus impiega i parametri di sensibilità relativi alle opzioni. Le banche che adottano questo metodo iscrivono le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il *fattore delta* (posizione ponderata per il *delta*) nei sistemi di misurazione relativi al rischio di posizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci.

Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le banche devono calcolare anche requisiti patrimoniali per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo). Questi fattori di sensibilità saranno calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente *delta* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Parte prima, Sez. III, par. 2.2 e 3, del presente Capitolo.

3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del "fattore delta"

Le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito entrano nel calcolo del requisito patrimoniale secondo una delle procedure descritte nella Parte prima, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'All. B del presente Capitolo.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su certificati di partecipazione in O.I.C.R. è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Parte prima, Sez. III, par. 4, del presente Capitolo.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Parte prima, Sez. III, par. 3, del presente Capitolo.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Parte prima, Sez. VII, del presente Capitolo, quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo.

Per gli altri derivati le banche adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e

una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza (29). Le banche trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floors* come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (30).

3.3 Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori "gamma" e "vega"

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} * \text{gamma} * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante (31), è calcolato come segue:

1. per le opzioni su tassi di interesse, se lo strumento sottostante è un'obbligazione, il valore di mercato dello strumento è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'All. B, Tabella 1, del presente Capitolo. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse, anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nell'All. B, Tabella 1, del presente Capitolo;
2. per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,08;
3. per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (32);
4. per le opzioni su quote di o.i.c.r., il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32;
5. in caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (33) nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore di

(29) Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

(30) Le "opzioni di tipo europeo" sono le opzioni in cui il titolare può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto. Tale giorno è fissato dalle parti se il contratto di opzione ha carattere privatistico; secondo gli usi del mercato, se il contratto è stipulato in un mercato regolamentato. Diversamente, le "opzioni di tipo americano", sono le opzioni in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(31) Per le opzioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima fascia temporale di cui all'All. B, Tabella 1, del presente Capitolo. Per le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono al medesimo mercato nazionale; per le opzioni su valute e oro, sono da considerare strumenti sottostanti uguali ciascuna coppia di valute e oro.

(32) Per le opzioni su merci sono da considerarsi strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo, definizione di "posizione nella stessa merce").

mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti .

Ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante avrà un "impatto *gamma*" positivo o negativo. Questi singoli impatti *gamma* saranno sommati per dar luogo a un "impatto *gamma*" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

I requisiti patrimoniali per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a $\pm 25\%$. Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

4. Approccio di scenario

4.1 Premessa

L'approccio di scenario impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio di opzioni e delle connesse operazioni di copertura indotte da variazioni ipotetiche nel livello e nella volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generico è determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilità) che comporta la perdita massima.

Le banche che intendono adottare l'approccio di scenario per il trattamento delle opzioni devono seguire le modalità indicate nella Parte seconda del presente Capitolo ai fini del riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato.

4.2 Calcolo dei requisiti patrimoniali

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio generico occorre costruire una serie di matrici in cui le banche riportano le variazioni del valore del portafoglio di opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilità di tale prezzo o tasso. Per ciascuno strumento sottostante verrà costruita una matrice distinta

Le opzioni e le connesse posizioni di copertura sono valutate entro un determinato intervallo intorno al valore corrente dello strumento sottostante.

(33) Nel caso la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione (mediante posizioni di sensitività) di cui alla sez. III del presente documento.

L'intervallo per i tassi di interesse è conforme alle variazioni ipotizzate di tasso indicate nell'All. B, Tabella 3, del presente Capitolo.

Gli altri intervalli sono $\pm 8\%$ per i titoli di capitale, per le valute e l'oro; $\pm 15\%$ per le merci. In caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (34) gli intervalli considerati sono quelli relativi ai fattori di rischio rilevanti.

Per tutte le categorie di rischio dovranno essere utilizzate almeno 7 osservazioni (compreso il valore corrente) per dividere l'intervallo in segmenti equidistanti.

Per la definizione della seconda dimensione della matrice — relativa alla variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante — ci si riferisce a una variazione nella misura di $\pm 25\%$. La Banca d'Italia può chiedere alle singole banche l'utilizzo di diverse variazioni della volatilità.

All'interno della matrice così costruita, ciascuna casella contiene il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale è pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Parte prima, Sez. III, parr. 2.2, 3 e 4 del presente Capitolo.

* * *

Le banche con rilevante operatività in opzioni sono tenute a tenere sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

(34) Nel caso la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione (mediante posizioni di sensitività) di cui alla sez. III del presente documento.

PARTE PRIMA*SEZIONE IX***REQUISITI CONSOLIDATI****1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati**

I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci.

Le banche appartenenti a gruppi bancari che non sono tenute al rispetto del requisito individuale (cfr. Parte prima, Sez. I, parr. 4 e 5, del presente Capitolo) non vengono prese in considerazione per il calcolo del requisito consolidato.

Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali dei singoli intermediari vigilati appartenenti al gruppo bancario (35). Per il rischio di regolamento si procede all'elisione delle esposizioni creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo..

Per le società estere appartenenti a gruppi bancari italiani, aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci i requisiti patrimoniali sono calcolati sulla base delle normative dei singoli paesi di appartenenza. In mancanza di una regola nazionale ovvero per le società estere aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sono calcolati sulla base del presente Capitolo.

Con riferimento alle società estere inserite in un gruppo bancario italiano e aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali è richiesto solo per quelle la cui operatività in titoli non immobilizzati sia superiore allo 0,5% della complessiva operatività in titoli non immobilizzati del gruppo di appartenenza.

2. Requisiti patrimoniali su base sub-consolidata per le banche e le società finanziarie con partecipate extracomunitarie

Il requisito patrimoniale su base sub-consolidata si calcola secondo le regole di cui al paragrafo 1.

(35) Ai fini del calcolo del requisito consolidato i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena.

PARTE PRIMA

SEZIONE X

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo (cfr. Parte prima, Sez. X , del presente Capitolo).

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (36) si tiene conto del pertinente capitale nozionale, ad eccezione del caso in cui si applichi uno dei metodi finanziari o di sensitività descritti nella sezione III.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i *warrants* occorre prendere in considerazione uno dei metodi indicati nella Parte prima, Sez. VII del presente Capitolo.

Le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione.

Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" .

(36) Ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*.

PARTE PRIMA*SEZIONE XI***SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI****1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi**

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

A tal fine, è necessario che le banche e i gruppi bancari, con riferimento anche alle singole componenti, si dotino di:

- un sistema informativo che consenta un monitoraggio costante dei rischi assunti nell'operatività in valori mobiliari e valute;
- una metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa dai diversi settori (in particolare, dai settori operativi e da quelli che si occupano del controllo) e che consenta un approccio integrato alla gestione dei rischi;
- un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle singole unità operative. Tale sistema deve definire chiaramente le linee di responsabilità nella gestione del rischio;
- un sistema di segnalazioni periodiche all'alta direzione che consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio;
- un efficace sistema di *auditing* interno.

I sistemi e le procedure scelti devono risultare coerenti con il tipo e il livello di attività in valori mobiliari e in cambi svolta. Al fine di garantire questa coerenza anche in situazioni di rapido cambiamento dell'operatività della banca, del gruppo e dei mercati in cui essi operano, le metodologie e i sistemi di controllo dovrebbero essere soggetti periodicamente a processi di revisione volti a verificare l'adeguatezza e l'efficacia.

Le funzioni di rilevazione, misurazione e gestione del rischio devono essere espletate indipendentemente dall'attività di negoziazione di valori mobiliari e valute.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le disposizioni

riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Le capogruppo di gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia i requisiti consolidati con periodicità semestrale (30 giugno, 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

PARTE SECONDA**MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI
PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La regolamentazione internazionale consente alle banche di calcolare i requisiti a fronte del rischio di posizione in titoli del portafoglio di negoziazione di vigilanza, del rischio di posizione su merci e del rischio di cambio dell'intero portafoglio, in alternativa alla metodologia standardizzata, sulle basi di propri modelli interni, purché questi soddisfino talune condizioni e siano esplicitamente riconosciuti dall'Autorità di vigilanza nazionale.

Le presenti istruzioni delineano una procedura che subordina il riconoscimento da parte della Banca d'Italia alla verifica di una serie di criteri, qualitativi e quantitativi, finalizzati ad accertare che il modello sia adeguatamente conosciuto e seguito dall'alta direzione della banca e possieda le caratteristiche minime necessarie per valutare correttamente il livello di esposizione giornaliera al rischio.

La procedura di riconoscimento non solleva gli organi aziendali dalla responsabilità della gestione dei rischi che la banca si assume nella sua operatività.

I modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La Banca d'Italia si attende che la metodologia VaR sia integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi (ad esempio, analisi di sensitività, limiti parametrici basati su stime degli effetti di variazioni dei prezzi di mercato sul valore delle posizioni ecc.) e che il vertice della banca sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La Banca d'Italia, oltre a controllarne l'affidabilità prima del riconoscimento, verifica periodicamente che il modello sia in grado di fornire un'adeguata rappresentazione dell'esposizione al rischio della banca, anche richiedendo all'intermediario un periodo di sperimentazione "in loco" e di provare il modello simulando una situazione di forti perturbazioni sui mercati.

Nel caso in cui la banca non rispetti i criteri previsti all'atto del riconoscimento, la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento del modello interno e imporre alla banca di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della normativa descritta nella Parte prima del presente Capitolo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

e inoltre:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dall'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*rischio specifico*", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
 - *rischio idiosincratico*: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione;
 - *rischio di evento*: repentino movimento dei prezzi di ampiezza più elevata rispetto a quello generale di mercato, dovuto ad esempio a variazione di classe di rating o annunci di fusioni/acquisizioni;
 - *rischio di default*: inadempienza dell'emittente.
- "*test retrospettivi*", test che raffrontano le variazioni di valore del portafoglio con le misure del rischio prodotte dal modello. Ai fini dei test retrospettivi, si definisce:
 - *variazione ipotetica* del portafoglio la differenza di rivalutazioni ipotetiche dello stesso, ove per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data $t-1$ per i prezzi alla data t .
 - *variazione effettiva netta* del portafoglio la differenza fra rivalutazioni effettive dello stesso, ove la rivalutazione effettiva si ricava sottraendo al risultato gestionale le commissioni, gli eventuali risultati della negoziazione infragiornaliera e il contributo relativo ai ratei di interesse.

- "*valore a rischio (VaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale .

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari.

Al fine del riconoscimento del modello a livello di gruppo rileva la rispondenza ai criteri qualitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo degli intermediari presso cui sono allocate le operazioni che determinano un'esposizione ai rischi di mercato e la capacità del modello, complessivamente considerato, di rispondere ai criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo.

Nel caso in cui il modello interno sia applicato — ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali — solo da alcune componenti del gruppo bancario, i requisiti patrimoniali consolidati sono pari alla somma di quelli derivanti dall'utilizzo del modello interno e da quelli standardizzati applicati alle banche, alle SIM e alle società finanziarie appartenenti al gruppo bancario che non si avvalgono del modello interno.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte seconda del presente Capitolo:

- *riconoscimento del modello interno (Sez. II)*: Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *approvazione delle modifiche di rilievo apportate al modello interno (Sez. II)*: Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nullaosta alla modifica della combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata (Sez. IV, par. 3)*: Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sez. IV, par. 5)*: Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sez. IV, par. 5)*: Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca del riconoscimento del modello (Sez. IV, par. 5)*: Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

PARTE SECONDA*SEZIONE II*

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

La Banca d'Italia riconosce i modelli interni predisposti dalle banche subordinatamente alla verifica di requisiti qualitativi e quantitativi: nella prima categoria, sono ricompresi i requisiti di tipo organizzativo che la banca richiedente deve soddisfare (cfr. Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo); nella seconda le caratteristiche minime di solidità e affidabilità statistica del modello utilizzato (cfr. Parte seconda, Sez. III, par. 2, e Sez. IV del presente Capitolo).

1. Articolazione della procedura

La procedura di riconoscimento si struttura in tre fasi:

1) *presentazione della domanda di riconoscimento del modello*

Il progetto per l'utilizzo dei modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è deliberato dal consiglio di amministrazione della banca individuale o banca capogruppo e delle banche appartenenti al gruppo interessate dall'utilizzo del modello.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla banca capogruppo.

Il procedimento per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi dei modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali prende avvio dal momento della ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

In relazione all'elevata complessità ed al rilevante impatto organizzativo, le banche hanno la facoltà di sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, il progetto e la documentazione relativi all'adozione dei modelli interni.

La domanda deve essere corredata dalle risposte al questionario di cui all' All. D del presente Capitolo e da ogni informazione e documentazione che la banca ritiene utile per una agevole e completa valutazione del modello, ivi compresi gli organigrammi, i risultati di test effettuati, le evidenze statistiche.

2) *esame del modello*

La Banca d'Italia esamina il modello sulla base di criteri qualitativi e quantitativi (cfr. Sez. III della Parte Seconda del presente Capitolo).

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione verranno approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio.

3) *comunicazione dell'esito della domanda*

La Banca d'Italia comunica l'esito della domanda entro 180 giorni dalla ricezione della stessa; il termine decorre dal momento della ricezione della domanda completa di tutta la prescritta documentazione. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive e pareri di altre autorità. Il termine può essere altresì sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Banca d'Italia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La Banca d'Italia adotta in ogni caso un provvedimento espresso, con esclusione della formazione del silenzio-assenso.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria emergano motivi ostativi all'accoglimento, la Banca d'Italia inoltra alla banca richiedente una comunicazione dei suddetti motivi. Tale comunicazione interrompe il decorso dei termini. Entro dieci giorni dalla comunicazione, la banca richiedente può presentare per iscritto osservazioni. Alla suddetta comunicazione segue il provvedimento finale nel quale viene data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate. Nel caso in cui, a seguito della suddetta comunicazione, la banca non presenti osservazioni, verrà comunque adottato il provvedimento di diniego.

La Banca d'Italia, ove respinga la domanda, esplicita le ragioni che hanno impedito il riconoscimento a fini prudenziali del modello interno.

La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti agli standard richiesti e di assumere le conseguenti determinazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nell'ambito del processo di revisione prudenziale.

Il riconoscimento del modello da parte della Banca d'Italia viene accordato qualora lo stesso sia ritenuto idoneo per un corretto calcolo dei requisiti patrimoniali. Resta ferma la responsabilità degli amministratori in ordine alle scelte di portafoglio, alla selezione dei singoli investimenti e alle misure organizzative assunte in base alle informazioni derivanti dal modello.

La procedura sopra descritta si applica anche qualora la banca decida di apportare modifiche di rilievo ad un modello già riconosciuto.

2. Modalità di cooperazione tra autorità di vigilanza

Quando un gruppo bancario europeo avente filiazioni in altri paesi dell'Unione europea intende utilizzare il modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la capogruppo presenta, anche per conto delle suddette filiazioni, un'unica richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità di vigilanza. L'autorità che esercita la vigilanza sul soggetto istante è responsabile del processo di convalida; nello svolgimento dei propri compiti, essa tiene conto delle informazioni fornite dalle altre autorità coinvolte relativamente alle filiazioni che operano nei territori di rispettiva competenza.

La capogruppo deve fornire tutte le informazioni utili per una compiuta valutazione dell'istanza; a tal fine, essa accentra tutte le principali informazioni. In tale

ambito, devono essere fornite anche le informazioni riguardanti eventuali futuri cambiamenti nella struttura di gruppo, rilevanti ai fini della definizione dei ruoli e della ripartizione dei compiti tra le autorità.

Le autorità di vigilanza competenti cooperano per raggiungere una decisione comune in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione; a tal fine, esse definiscono la ripartizione dei compiti e delle responsabilità, stabilendo opportuni criteri e modalità operative. L'autorità responsabile della vigilanza su base consolidata ne dà comunicazione alla capogruppo

Le autorità sono tenute a giungere ad una decisione congiunta entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza completa. La decisione, pienamente motivata, è contenuta in un provvedimento unico, che l'autorità che esercita la vigilanza sul soggetto istante trasmette a quest'ultimo. Tale decisione è vincolante per tutte le autorità coinvolte nel processo di riconoscimento.

In mancanza di accordo entro il suddetto termine, l'autorità che esercita la vigilanza su base consolidata decide in merito alla domanda e trasmette il relativo provvedimento alla banca richiedente e alle altre autorità competenti. Il provvedimento dà conto delle osservazioni e delle riserve formulate dalle altre autorità coinvolte.

2.1 *Capogruppo insediata in Italia*

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base consolidata e individuale la capogruppo presenta, anche per conto delle filiazioni aventi sede legale nell'UE presso le quali intende utilizzare il modello oggetto di domanda di riconoscimento, una unica richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia, che è responsabile del processo di convalida.

La documentazione da allegare all'istanza deve essere redatta in italiano ovvero in altra lingua secondo quanto convenuto tra la Banca d'Italia e le altre autorità competenti.

La Banca d'Italia, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, la trasmette alle altre autorità competenti. Se la domanda risulta incompleta, la Banca d'Italia informa prontamente la banca richiedente e le autorità coinvolte.

Le modalità del coinvolgimento delle autorità estere variano in funzione del programma definito dalla capogruppo per l'adozione del modello interno da parte delle filiazioni estere:

a) se le filiazioni estere intendono adottare subito il modello, le competenti autorità di vigilanza sono coinvolte dall'inizio della procedura di autorizzazione;

b) in caso contrario, le competenti autorità di vigilanza possono essere coinvolte in un momento successivo. La Banca d'Italia le informa in ordine ai contenuti del piano di estensione e agli stadi di avanzamento del progetto.

La Banca d'Italia può concordare lo svolgimento di attività specifiche da parte di altre autorità coinvolte nel processo di convalida. Tra queste rientrano, in particolare,

la valutazione di modelli sviluppati e applicati a livello domestico, la verifica dell'utilizzo da parte della filiazione di modelli sviluppati in sede centralizzata, l'esame delle funzioni di controllo delle filiazioni stesse, l'analisi delle basi-dati e dei sistemi informativi utilizzati a livello locale, talune attività di coordinamento dei lavori di convalida di modelli specifici.

La Banca d'Italia trasmette alla capogruppo il provvedimento contenente la decisione congiunta, anche in caso di mancato accordo tra le autorità coinvolte.

2.2 *Capogruppo estera*

La Banca d'Italia comunica alla filiazione italiana il contenuto della decisione assunta nell'ambito della consultazione con l'autorità responsabile del procedimento di riconoscimento e delle altre eventualmente coinvolte.

In caso di mancato accordo, la Banca d'Italia, nel dare comunicazione della decisione, illustra alla filiazione le osservazioni e le riserve emerse durante la fase di consultazione con le altre autorità nazionali.

PARTE SECONDA

SEZIONE III

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MODELLO INTERNO

1. Criteri qualitativi

La banca che intende utilizzare un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato deve possedere un sistema di gestione del rischio concettualmente corretto ed applicato in maniera esaustiva. Tali condizioni si ritengono soddisfatte qualora:

- a) il modello sia *strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio* e sia in grado di fornire all'alta direzione le informazioni sull'esposizione al rischio della banca.

In particolare, è necessario che:

- 1) i requisiti patrimoniali si basino sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente al calcolo degli obblighi di vigilanza;
 - 2) il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dalla direzione;
 - 3) i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla banca;
- b) la banca disponga di un'*unità di controllo del rischio*, indipendente dalle unità di negoziazione, che risponda direttamente all'alta direzione.
- L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione del rischio ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio;
- c) la banca conduca un'attività di convalida interna del modello sia inizialmente che successivamente su base continuativa, secondo quanto indicato nel par. seguente;
- d) il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca partecipino attivamente al processo di controllo dei rischi (cfr. Cap. 11, Sez. II, par. 1, del presente Titolo) ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi siano esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Cap. 11, Sez. II, par. 2, del presente Titolo);
- e) la banca disponga di personale specializzato nell'impiego di modelli nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione interna e dei servizi di *back-office*;

- f) la banca stabilisca procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi (37);
- g) la banca ponga in essere frequentemente un rigoroso programma di prove di *stress* (cfr. Parte Seconda Sezione V del presente Capitolo), il cui esito sia utilizzato nella valutazione interna della adeguatezza del capitale, venga valutato dall'alta direzione e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;
- h) la banca proceda ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione:
- l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
 - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana del rischio e l'attendibilità complessiva del sistema informativo per l'alta direzione;
 - le modalità seguite per approvare i modelli di misurazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
 - le tipologie dei rischi di mercato individuati dal modello interno e la convalida di eventuali modifiche del processo di misurazione del rischio;
 - l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;
 - il processo di verifica che la banca impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
 - il processo di verifica che la banca impiega per valutare i test retrospettivi.

È inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione del rischio, dell'attività svolta dall'unità di controllo, del rispetto delle procedure di gestione del rischio da parte delle unità di negoziazione.

2. Criteri per la convalida interna del modello

Il modello interno deve essere convalidato da parte di soggetti qualificati e indipendenti dal processo di sviluppo del modello stesso.

La convalida interna mira ad assicurare che il modello sia concettualmente solido e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

(37) È opportuno che tale sistema sia ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche impiegate per misurare i rischi di mercato.

La convalida interna deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato e quando ogni modifica significativa viene apportata al modello. La convalida deve anche essere condotta su base periodica.

Qualora sia incluso nel modello il trattamento del rischio specifico, la convalida interna deve riguardare anche il rispetto degli ulteriori requisiti normativi relativi al trattamento dei rischi specifici.

La convalida interna del modello deve prevedere almeno:

- (a) studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio. A titolo di esempio le assunzioni sottoposte a verifica possono includere l'ipotesi della normalità della distribuzione, l'uso della radice quadrata del tempo per passare da un orizzonte temporale di un giorno ad uno decennale, l'utilizzo di tecniche di interpolazione o di estrapolazione nella costruzione delle curve e/o delle serie storiche, la robustezza dei modelli di valutazione;
- (b) in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove aggiuntive che possono includere, ad esempio:
 - test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
 - test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad es. 3 anni);
 - test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
 - test retrospettivi basati su portafogli definiti ad un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio di negoziazione di vigilanza della banca.

3. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

All'atto della richiesta di riconoscimento del modello la banca fornisce ogni informazione utile ai fini della *comprensione delle proprietà statistiche del modello stesso*.

I modelli interni devono rispettare alcuni vincoli nella scelta dei parametri di misurazione del rischio; in particolare, le banche si adoperano affinché:

- relativamente al rischio di tasso di interesse, il modello incorpori i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse.

La banca definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei metodi generalmente accettati.

Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva dei rendimenti deve essere suddivisa in almeno 6 segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere

conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari;

- per il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpori i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della banca;
- per il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative;
- per il rischio di posizione su merci, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la banca detiene posizioni significative;

Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti.

Esso inoltre deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni;

- il modello rifletta accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio, gli specifici rischi connessi con le opzioni.

Le banche possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio (38), comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.

(38) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

PARTE SECONDA*SEZIONE IV***CALCOLO DEI REQUISITI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE
SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE SU MERCI****1. Premessa**

Le banche possono utilizzare i modelli interni riconosciuti dalla Banca d'Italia per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di posizione, generico e specifico, su titoli di debito e di capitale e su quote di O.I.C.R. (cfr. Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo), di cambio (cfr. Parte prima, Sez. V, del presente Capitolo) e di posizione su merci (cfr. Parte prima, Sez. VI, del presente Capitolo).

Le banche possono utilizzare il modello interno per il calcolo di tutti i requisiti patrimoniali di cui sopra ovvero solo per alcuni di essi; in quest'ultimo caso i requisiti patrimoniali saranno una combinazione tra quelli calcolati con il modello interno e quelli calcolati secondo la metodologia standardizzata di cui alla Parte prima del presente Capitolo per i rischi non valutati dal modello.

La banca autorizzata ad utilizzare i modelli interni a fini del rischio di cambio, deve essere in grado di computare le quote di O.I.C.R. in base alle posizioni attuali in valuta estera (39). Se la banca non è in grado di conoscere le posizioni effettive in valuta estera dell'O.I.C.R., tali posizioni devono essere trattate sulla base del metodo standardizzato per il requisito sul rischio di cambio (cfr. Parte Prima, sez. V del presente capitolo).

2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno

Le banche che utilizzano il modello interno devono soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore tra i due importi seguenti:

- 1) la misura del "valore a rischio" (VaR) del giorno precedente sommata, ove del caso, al requisito aggiuntivo per il rischio di default;
- 2) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3, eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par. 5 della presente Sezione) e sommata, ove del caso, al requisito aggiuntivo per il rischio di default.

(39) La banca può utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'O.I.C.R. fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Gli intermediari che intendono esercitare tale opzione devono rispettare i requisiti previsti nella parte Prima, sezione III, paragrafo 4.

Per poter calcolare, tramite il modello, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito e su titoli di capitale le banche devono dimostrare che il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nella Parte seconda, Sez. II, del presente Capitolo, sia in grado di:

- spiegare la variazione storica dei prezzi nel portafoglio (40);
- riflettere la concentrazione del portafoglio (41);
- resistere a una situazione sfavorevole (42);
- valutare adeguatamente il rischio base con riferimento ai singoli nomi (43);
- valutare adeguatamente il rischio di evento (44);
- essere convalidato da test retrospettivi volti a verificare che il rischio specifico sia valutato in modo adeguato.

Laddove la banca sia esposta a rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (non rilevati nel calcolo del VaR che prevede un periodo di detenzione di 10 giorni e un intervallo di confidenza del 99%), essa provvede affinché tali eventi siano valutati adeguatamente attraverso ulteriori misure, quali ad esempio prove di stress. I risultati di tali misure devono essere considerati a fini gestionali interni.

Nel misurare il rischio specifico tramite il modello interno, la banca valuta in maniera prudenziale il rischio relativo a posizioni poco liquide e quello relativo a posizioni il cui prezzo sia poco trasparente. Nell'identificazione dei fattori di rischio, approssimazioni possono essere utilizzate solo se i dati accessibili sono insufficienti o non riflettono il reale rischio associato ad una posizione o ad un portafoglio, e solo nel caso in cui tali approssimazioni risultino conservative.

Relativamente al rischio di default, per la componente di tale rischio non compresa nel calcolo del VaR, è previsto un requisito aggiuntivo che può essere calcolato secondo i seguenti metodi:

- a) mediante una metodologia analoga a quella prevista nell'ambito della disciplina sul rischio di credito: in particolare considerando un periodo di detenzione di 1 anno ed un intervallo di confidenza pari al 99,9%;

(40) Una misura in grado di spiegare la variazione storica dei prezzi è il valore della R^2 di una regressione; in questo caso il modello della banca dovrebbe essere in grado di spiegare almeno il 90% della variazione storica dei prezzi o di includere esplicitamente stime della variabilità dei residui non catturati nei fattori della regressione. Per i modelli per i quali non è possibile calcolare un indice della bontà di stima le banche definiscono insieme alla Banca d'Italia misure di valutazione alternative.

(41) Il modello interno della banca deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti via via che aumenta la concentrazione del portafoglio.

(42) Il modello interno della banca deve essere in grado di segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole. Tale risultato può essere ottenuto incorporando nel periodo di stima del modello almeno un intero ciclo economico e assicurando che il modello si sia rivelato accurato nella fase discendente del ciclo. Alternativamente, il risultato può essere ottenuto attraverso una simulazione delle situazioni storicamente o probabilisticamente peggiori (*worst-case*).

(43) Per base si intende la differenza di valore tra la copertura e il titolo coperto. In particolare, per quanto riguarda il rischio specifico, il rischio base è dato da differenze idiosincratice tra posizioni simili ma non identiche, ad esempio titoli di debito con diverso grado di subordinazione, discordanza tra le scadenze, o derivati di credito relativi a differenti eventi di default.

(44) Relativamente al rischio specifico su titoli di debito, il modello deve considerare in particolar modo il rischio di migrazione (cambiamento di classe di rating). Relativamente al rischio specifico su titoli di capitale, gli eventi che devono essere considerati dal modello sono rappresentati da salti di prezzo di magnitudine elevata, dovuti ad esempio a fusioni, scissioni e acquisizioni. Inoltre la banca deve valutare la rappresentatività dei campioni oggetto di analisi ed in particolare tener conto delle possibili distorsioni dovute al campionamento (*survivalship bias*).

b) mediante una procedura sviluppata internamente, che sia coerente con gli standard di robustezza statistica previsti dalla disciplina sul rischio di credito e che nel definire il periodo di detenzione e l'intervallo di confidenza tenga opportunamente conto del livello di liquidità, di concentrazione, di copertura e di opzionalità del portafoglio, sotto l'ipotesi di un livello costante di rischio (45). In particolare:

- ove il calcolo del requisito aggiuntivo sia effettuato con procedura separata rispetto al calcolo del VaR non è previsto un moltiplicatore, l'importo viene sommato al requisito da modello interno e non è sottoposto ad un test retrospettivo regolamentare, fermo restando l'obbligo per la banca di valutare internamente l'adeguatezza del calcolo;
- qualora, invece, il requisito aggiuntivo sia calcolato all'interno della procedura per il calcolo del VaR, esso verrà sottoposto al moltiplicatore di 3 e soggetto ai test retrospettivi regolamentari.

Alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione, tradizionali o sintetiche, che, se allocate nel portafoglio bancario, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa (46).

In deroga a quanto sopra, le banche che negoziano regolarmente titoli suddetti possono applicare il trattamento basato sul modello interno a condizione che:

- siano in grado di dimostrare l'esistenza di un mercato liquido in acquisto e in vendita (47) per i titoli o, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche, per le loro componenti;
- dispongano di dati di mercato sufficienti a valutare adeguatamente, nel quadro del modello interno, la dipendenza tra gli eventi di default relativi alle singole componenti.

Le banche che hanno ottenuto il riconoscimento del modello interno per il rischio specifico entro il 31/12/2006, potranno continuare ad utilizzare tale modello ai fini del calcolo del requisito patrimoniale fino al 31/12/2009.

(45) Per livello costante di rischio si intende la possibilità per l'intermediario di tener conto degli eventuali effetti di ribilanciamento del portafoglio lungo l'orizzonte temporale considerato per il calcolo del requisito. In particolare l'intermediario nel calcolare il requisito aggiuntivo lungo un orizzonte temporale compreso fra dieci giorni e un anno, potrà rimuovere l'ipotesi che il portafoglio rimanga immutato nel tempo e potrà modellare gli effetti di ribilanciamento ipotizzando che il portafoglio sia aggiustato in modo tale da mantenere costante il livello di rischio (misurato ad esempio dal livello di VaR o da altre misure interne) con frequenza compatibile con la liquidità dei singoli fattori di rischio e comunque non più che decennale.

(46) In pratica, tale trattamento corrisponde all'applicazione nel metodo standardizzato del fattore di ponderazione del 1250%.

(47) Per gli scopi di questo paragrafo, un mercato in acquisto e vendita esiste se esistono offerte indipendenti ed in buona fede di vendere e comperare, così che il prezzo è ragionevolmente connesso con lo scambio più recente, oppure se le domande e le offerte effettuate in buona fede possono essere definite entro un giorno e saldate ad un prezzo congruo in un tempo breve e conforme alla prassi commerciale.

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è calcolato secondo la seguente formula:

$$C_t = \max[\text{VaRGS}_{t-1}; \beta \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \text{VaRGS}_{t-i}] + \text{RD}$$

dove:

C_t è il requisito patrimoniale al giorno t ;

VaRGS_{t-i} è il valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno $t-i$ e relativo al rischio generico e specifico (idiosincratico, di evento e la parte eventualmente colta del rischio di default);

β rappresenta il fattore moltiplicativo pari a 3, eventualmente maggiorato in seguito alle risultanze dei test retrospettivi o da parte della Banca d'Italia a fronte di inadeguatezze del modello;

RD è la porzione di rischio di default non considerata nel modello interno (VaRGS).

3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata

Le banche possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che ciascuna categoria generale di rischio (48) sia valutata sulla base di un'unica metodologia e che tutti le componenti del rischio di mercato siano misurate.

Alla parte calcolata sulla base dei modelli interni si applicheranno i criteri di cui alla Parte seconda del presente Capitolo.

I coefficienti patrimoniali calcolati in base al metodo standardizzato e ai modelli interni dovranno essere aggregati mediante sommatoria semplice.

Le banche che usano modelli interni solo per alcune categorie di rischio dovranno estendere quanto prima i loro modelli a tutti i rischi di mercato cui sono esposte.

La banca che abbia adottato uno o più modelli interni non può chiedere di tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per la misurazione dei rischi già valutati mediante tali modelli.

Le banche possono chiedere alla Banca d'Italia di modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni alla modifica nei 90 giorni successivi alla comunicazione, la banca può utilizzare la nuova combinazione per il cal-

(48) Per categoria generale di rischio si intende uno dei rischi per i quali è definito uno specifico requisito patrimoniale.

colo dei requisiti patrimoniali; il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

Nel caso in cui la banca adotti una combinazione che preveda il calcolo del rischio specifico di posizione su titoli secondo la metodologia standardizzata, il requisito patrimoniale è definito dalla seguente formula:

$$C_t = \max[\text{VaRG}_{t-1}; \beta \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \text{VaRG}_{t-i}] + \text{RS}$$

dove:

C_t è il requisito patrimoniale al giorno t ;

VaRG_{t-i} è il valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno $t-i$ e relativo al solo rischio generico;

β rappresenta il fattore moltiplicativo pari a 3, eventualmente maggiorato in seguito alle risultanze dei test retrospettivi o da parte della Banca d'Italia a fronte di inadeguatezze del modello;

RS è il requisito per il rischio specifico calcolato secondo il metodo standard.

4. Calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 10 giorni.

Inoltre, il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione, il ritardo medio ponderato delle osservazioni non può essere inferiore a sei mesi.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR, le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni della banca sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

5. Test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno, con la variazione del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla banca al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati di negoziazione. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i

risultati effettivi di negoziazione non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativa per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, ovvero quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni, gli eventuali risultati della negoziazione infragiornaliera e il contributo relativo ai ratei di interesse. La Banca d'Italia, sempre in relazione alla significatività del confronto con il VaR, ha facoltà di accettare, in relazione alle caratteristiche del modello, altri metodi di calcolo.

Inoltre, la banca deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test retrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata.

Se la variazione effettiva del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applica il fattore di maggiorazione descritto nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 Fattori di maggiorazione

| Numero di scostamenti | Fattore di maggiorazione |
|------------------------------|---------------------------------|
| meno di 5 | 0,00 |
| 5 | 0,40 |
| 6 | 0,50 |
| 7 | 0,65 |
| 8 | 0,75 |
| 9 | 0,85 |
| 10 o più | 1,00 |

La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore di maggiorazione, conformemente alla Tabella 1 della presente Sezione.

La banca può chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia autorizza la banca a non tenere conto della maggiorazione entro un termine di 60 giorni dalla richiesta.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento del modello interno.

PARTE SECONDA*SEZIONE V*

PROVE DI STRESS

1. Programma di prove di stress

Le banche che utilizzano i modelli interni devono disporre di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere gravemente sulla posizione di una banca. Tali test rappresentano un elemento chiave nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari dovrà in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, del rischio di concentrazione, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "*deep out-of-the-money*", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le banche possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress:

- a) la valutazione della capacità del patrimonio di vigilanza della banca di assorbire ingenti perdite potenziali;
- b) l'individuazione delle misure che la banca può intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'alta direzione e, periodicamente, al consiglio di amministrazione.

2. Tipologia di scenari

Le banche sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca d'Italia.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi (49).

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità del proprio portafoglio, ciascuna banca deve individuare inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

I risultati dei test sono periodicamente riesaminati dall'alta direzione della banca e trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, la banca adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite più elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della banca.

(49) A titolo di esempio, il crollo del mercato azionario del 1987, la crisi dello SME del 1992, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la caduta delle borse del sud-est asiatico dell'ottobre 1997

*Allegato A***DEFINIZIONE DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA****Parte A - Intento di negoziazione**

L'intento di negoziazione si presume sussistere al verificarsi dei seguenti requisiti:

- a) deve esistere una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;
- b) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che considerino i seguenti aspetti:
 - i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione (“*trading desk*”);
 - ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
 - iii) i “*dealers*” possono aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti prefissati e nel rispetto delle strategie stabilite;
 - iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
 - v) le posizioni sono attivamente controllate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene operata una valutazione in ordine alla loro negoziabilità o alla possibilità di porre in essere operazioni di copertura, delle posizioni stesse oppure dei rischi che le compongono, verificando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato utilizzati nel processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
- c) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per controllare le posizioni alla luce delle strategie di negoziazione della banca, inclusa la sorveglianza sul tasso di rotazione e sulle posizioni scadute del portafoglio di negoziazione della banca.

Le banche devono avere politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Le politiche e procedure in questione riguardano almeno:

- a) le attività che la banca considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali;
- b) se e in che misura un'esposizione possa essere valutata al mercato (*marked-to-market*) su base giornaliera con riferimento a un mercato, attivo, liquido e nei due sensi (*two-way*);
- c) per le esposizioni valutate per il tramite di un apposito modello (*marked-to-model*) se e in che misura la banca è in grado di:
 - i) identificare tutti i rischi rilevanti dell'esposizione;
 - ii) coprire tutti i rischi rilevanti dell'esposizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
 - iii) ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
- d) se e in che misura la banca è in grado ed è tenuta a produrre valutazioni delle posizioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
- e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono alla banca di liquidare o di coprire una posizione nel breve termine;
- f) se e in che misura la banca è in grado ed è tenuta a gestire attivamente il rischio i una posizione nell'ambito della sua operatività di *trading*;
- g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione di vigilanza, e i criteri per tali trasferimenti.

Tali politiche e procedure sono coerenti con i principi generali di sana e prudente gestione e tengono conto della capacità e delle prassi della banca in materia di gestione del rischio. Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto a verifiche periodiche da parte della funzione di *internal audit*.

Parte B - Sistemi e controlli

Le banche istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure di controllo idonei ad assicurare che le proprie stime valutative siano prudenti e affidabili.

Tali sistemi e controlli devono prevedere almeno i seguenti elementi:

- a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza di valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e *ad hoc*;
- b) flussi informativi (*reporting*) chiari e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione.

I flussi informativi devono pervenire fino a uno dei principali componenti esecutivi del consiglio di amministrazione.

Metodi di valutazione prudenti

La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione.

Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzato la quotazione più prudente tra "denaro" e "lettera", a meno che la banca non sia essa stessa un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le banche devono valutare le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (*mark-to-model*), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (*benchmark*) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato.

Nel caso di valutazione operata mediante un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento economico dell'operatività aziendale;
- b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;

- c) se disponibili, per determinati strumenti finanziari o merci vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato;
- d) qualora il modello sia elaborato internamente dalla banca, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da soggetti qualificati nella materia che non abbiano partecipato alla elaborazione del modello stesso;
- e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;
- g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Ai fini della lettera d), il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal *front office*. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

Oltre alle valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o su un modello valutativo, va effettuata anche una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una strutturata procedura di verifica in merito alla correttezza e all'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati utilizzati nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere operata dai *dealers*, la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello è condotta da una unità indipendente dalla *dealing room* con una periodicità almeno mensile (o più frequentemente, a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione svolta).

Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio attraverso opportune rettifiche di valore.

Rettifiche di valore di vigilanza

Le banche istituiscono e mantengono procedure per tenere conto di eventuali rettifiche di valore di vigilanza.

Regole generali

L'opportunità di operare rettifiche di valore di vigilanza a fronte dei seguenti fattori deve essere formalmente presa in considerazione: differenziali

crediti non realizzati, costi di chiusura anticipata delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, “rischio modello”.

Regole per le posizioni scarsamente liquide

Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della banca; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le banche valutano se sia necessario effettuare rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le banche devono considerare diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio “denaro/lettera” e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e nominativi dei *market maker*), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, il grado di concentrazione del mercato, l’anzianità delle posizioni di rischio, l’eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l’incidenza di altri “rischi di modello”.

Qualora la banca utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le banche considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza..

Quando le rettifiche di valore di vigilanza danno origine a minusvalenze rilevanti nel periodo di calcolo dei requisiti queste sono dedotte dal patrimonio di base.

Allegato B

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO SU TITOLI DI DEBITO

1. Metodo basato sulla scadenza

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate.

I FASE: Calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

I.1 Titoli di proprietà

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2 Operazioni fuori bilancio

I.2.1 Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2.3 Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.3 Totale portafoglio di negoziazione di vigilanza

posizioni lunghe
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

- a)* in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;
- b)* qualora, effettuata la compensazione di cui al punto *a)*, sussistano all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto,

- queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;
- c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistano posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

II FASE: *Attribuzione delle posizioni nette relative a ciascuna emissione nelle fasce temporali pertinenti e loro ponderazione*

- II.1** In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (50) in una delle fasce temporali di seguito indicate.
Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.
- II.2** All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.
- II.3** Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

Tabella 1: Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione

| Zone | Fasce temporali di scadenza | | | | Fattori di ponderazione |
|--------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | cedola pari o superiore al 3% | | cedola inferiore al 3% | | |
| Zona 1 | fino a 1 mese | | fino a 1 mese | | 0 % |
| | da oltre 1 mese | fino a 3 mesi | da oltre 1 mese | fino a 3 mesi | 0,20 % |
| | da oltre 3 mesi | fino a 6 mesi | da oltre 3 mesi | fino a 6 mesi | 0,40 % |
| | da oltre 6 mesi | fino a 1 anno | da oltre 6 mesi | fino a 1 anno | 0,70 % |
| Zona 2 | da oltre 1 anno | fino a 2 anni | da oltre 1 anno | fino a 1,9 anni | 1,25 % |
| | da oltre 2 anni | fino a 3 anni | da oltre 1,9 anni | fino a 2,8 anni | 1,75 % |
| | da oltre 3 anni | fino a 4 anni | da oltre 2,8 anni | fino a 3,6 anni | 2,25 % |
| Zona 3 | da oltre 4 anni | fino a 5 anni | da oltre 3,6 anni | fino a 4,3 anni | 2,75 % |
| | da oltre 5 anni | fino a 7 anni | da oltre 4,3 anni | fino a 5,7 anni | 3,25 % |
| | da oltre 7 anni | fino a 10 anni | da oltre 5,7 anni | fino a 7,3 anni | 3,75 % |
| | da oltre 10 anni | fino a 15 anni | da oltre 7,3 anni | fino a 9,3 anni | 4,50 % |
| | da oltre 15 anni | fino a 20 anni | da oltre 9,3 anni | fino a 10,6 anni | 5,25 % |
| | oltre 20 anni | | da oltre 10,6 anni | fino a 12 anni | 6,00 % |
| | | | da oltre 12 anni | fino a 20 anni | 8,00 % |
| | | oltre 20 anni | | 12,50 % | |

(50) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

segue *Allegato B*

III FASE: *Compensazione all'interno di una stessa fascia*

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.

IV FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa fascia*

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità verticale", pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia (51).

V FASE: *Compensazione all'interno di una stessa zona*

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

VI FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa zona*

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — cfr. Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

(51) Se, ad esempio, in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe è di 100 milioni e la somma delle posizioni ponderate corte è di 90 milioni, la quota di non compensabilità verticale per quella fascia è pari al 10% di 90 milioni, ossia 9 milioni.

segue *Allegato B*

VII FASE: Compensazione tra zone diverse

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;
- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2.

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

- siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale".

VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

- qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

- a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";
- b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

segue Allegato B

VIII FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate tra zone diverse*

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — riportati nella Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

IX FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni finali non compensate*

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

X FASE: *Calcolo del requisito patrimoniale complessivo*

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

Tabella 2: *Fattori di non compensabilità orizzontale*

| Zone (52) | Fascia temporale | Entro la zona | Fra zone adiacenti | Fra le zone 1 e 3 |
|-----------|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Zona 1 | da 0 a 1 mese | 40% | 40% | 150% |
| | da 1 a 3 mesi | | | |
| | da 3 a 6 mesi | | | |
| | da 6 a 12 mesi | | | |
| Zona 2 | da 1 a 2 Anni | 30% | 40% | 150% |
| | da 2 a 3 anni | | | |
| | da 3 a 4 anni | | | |
| Zona 3 | da 4 a 5 anni | 30% | 40% | 150% |
| | da 5 a 7 Anni | | | |
| | da 7 a 10 Anni | | | |
| | da 10 a 15 anni | | | |
| | da 15 a 20 anni oltre 20 anni | | | |

(52) Le zone per i titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.

segue Allegato B

2. Metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*)

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito con il metodo della *duration* occorre procedere secondo i seguenti punti:

- 1) calcolare la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento e ripartirle nello scadenziario articolato in 15 fasce temporali, indicato nella Tabella 3 del presente Allegato;
- 2) moltiplicare tale importo per gli specifici fattori di ponderazione (compresi tra 0,6% e 1%) che esprimono la variazione presunta dei tassi di interesse di strumenti aventi la medesima durata finanziaria modificata;
- 3) le posizioni lunghe e corte ponderate in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilità verticale del 5 per cento (4 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari), inteso a cogliere il rischio di base;
- 4) le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilità indicati nella Tabella 2 del presente Allegato e procedendo secondo le fasi dalla V alla IX descritte nel par. 1 del presente Allegato;
- 5) il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei tre requisiti previsti, nell'ordine, alle fasi VI, VIII e IX e del requisito previsto al precedente punto 3).

Tabella 3: Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse

| Zone | Fasce temporali di scadenza | Variazioni ipotizzate di tasso % |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Zona 1 | fino a 1 mese | 1,00 |
| | da 1 a 3 mesi | 1,00 |
| | da 3 a 6 mesi | 1,00 |
| | da 6 a 12 mesi | 1,00 |
| Zona 2 | da 1,0 a 1,9 anni | 0,90 |
| | da 1,9 a 2,8 anni | 0,80 |
| | da 2,8 a 3,6 anni | 0,75 |
| Zona 3 | da 3,6 a 4,3 anni | 0,75 |
| | da 4,3 a 5,7 anni | 0,70 |
| | da 5,7 a 7,3 anni | 0,65 |
| | da 7,3 a 9,3 anni | 0,60 |
| | da 9,3 a 10,6 anni | 0,60 |
| | da 10,6 a 12 anni | 0,60 |
| | da 12 a 20 anni | 0,60 |
| | oltre 20 anni | 0,60 |

*Allegato C***TITOLI DI CAPITALE QUOTATI CHE PRESENTANO
UN "ELEVATO GRADO DI LIQUIDITÀ"**

Ai sensi della disciplina in materia di rischio specifico sui titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato riconosciuto, possono rientrare tra i titoli "qualificati" quelli che presentano un "elevato grado di liquidità".

Sono considerati tali i titoli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche oggettive:

a) per i titoli quotati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice S&P/MIB o dell'indice MIBEX;

b) per i titoli quotati in un mercato regolamentato estero:

— ove si tratti di titoli quotati in un Paese dell'UE o del G-10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo Paese;

— ove si tratti di titoli quotati in un Paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di *turnover* almeno pari al 7,5%. Il rapporto di *turnover* è definito come il rapporto tra il controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la capitalizzazione media nello stesso periodo di tempo. Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo del rapporto di *turnover* deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo.

*Allegato D***QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI****1. Premessa**

Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai criteri qualitativi, indicati alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo e la capacità del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo.

Le indicazioni fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello.

2. Aspetti qualitativi*I. Le strutture***A. Consiglio di Amministrazione e alta direzione**

- 1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalità con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia.
- 2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione.
- 3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.
- 4) Indicare il tipo di informazioni fornite al CdA, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e la periodicità delle comunicazioni fornite dalle unità addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei *reports* prodotti.
- 5) Indicare se il CdA prende in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato.

B. Unità di controllo del rischio

- 1) Indicare la posizione dell'unità organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde.
- 2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.
- 3) Descrivere quali tra le seguenti attività viene svolta dalla unità di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilità e la frequenza degli interventi:

- a) progettazione del processo di controllo del rischio;
 - b) progettazione del modello;
 - c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;
 - d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;
 - e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari più complessi;
 - f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello;
 - g) valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento di nuove attività;
 - h) effettuazione di test retrospettivi;
 - i) effettuazione di prove di stress.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
 - 5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.

C. Internal Auditing

- 1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde.
- 2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio.
- 3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
- 5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.
- 6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validità e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia.
- 7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione.

D. Dealing Room

- 1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.
- 2) Descrivere le principali tipologie di attività svolte dalle unità di negoziazione per strumenti e mercati.
- 3) Descrivere le modalità del coordinamento tra le unità di negoziazione.
- 4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.
- 5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unità di negoziazione.

segue *Allegato D*

II) *Il processo di controllo*

A. **Deleghe e limiti**

- 1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione.
- 2) Descrivere le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicità con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti.
- 3) Descrivere le modalità di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unità di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unità di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio.
- 4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri.
- 5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi.
- 6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se è prevista la possibilità di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati.
- 7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca.
- 8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe.

B. **Prove di stress**

- 1) Descrivere il programma di prove di stress.
- 2) Descrivere quali scenari di stress — oltre a quelli prescritti dall'Accordo di Basilea — sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio.
- 3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.
- 4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress.
- 5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilità dell'azienda a situazioni di tensione.

III) *I sistemi informatici*

A. **Misure di sicurezza**

- 1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.
- 2) Indicare se sono previste procedure di recovery.

segue *Allegato D*

- 3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati.

B. Affidabilità del sistema

- 1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello.
- 2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione.
- 3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello.
- 4) Nel caso in cui vengano utilizzate più basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.
- 5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualità dei dati utilizzati.
- 6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unità in Italia e all'estero. Descrivere le modalità e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero.
- 7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative.
- 8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli.
- 9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello.
- 10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati.
- 11) Indicare l'unità organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello.
- 12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi.

3. Aspetti quantitativi

- 1) *Informazioni sulla performance del modello*

A. Informazioni generali sul VaR

Fornire le seguenti informazioni:

- 1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli;
- 2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello;
- 3) numeri degli scostamenti tra risultati effettivi di negoziazione e valore a rischio;

segue *Allegato D*

- 4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidità e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalità con cui vengono trattate queste ultime.

B. Prove di stress

- 1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca;
- 2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati;
- 3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca;
- 4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress.

II) Trattamento dei fattori di rischio.

A. Rischio di tasso di interesse

- 1) indicare le modalità di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della *duration*);
- 2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al *clumping*);
- 3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello;
- 4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli *spread* tra strumenti finanziari diversi;
- 5) indicare il numero delle valute considerate;
- 6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?
- 7) descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni in valute diverse.

B. Rischio di cambio

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine;
- 2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?

segue *Allegato D*

C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni

- 1) descrivere le modalità di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilità del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilità delle singole azioni); descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.

D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine.

E. Rischi non lineari e volatilità delle opzioni

Descrivere i seguenti punti:

- 1) modelli di *pricing* adottati per le principali tipologie di opzioni;
- 2) metodologie per il calcolo dei rischi.
- 3) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: *maturity* e *volatility ladder*);
- 4) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio;
- 5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;
- 6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile);

F. Rischio specifico

- 1) descrivere la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti.

III) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio

Fornire informazioni sui seguenti punti:

- 1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo);
- 2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato;
- 3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalità, *fat tails*, ecc.);
- 4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;
- 5) modalità di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilità condizionata, ecc.);
- 6) eventuali disponibilità di elaborazioni basate su più intervalli temporali;
- 7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);

segue *Allegato D*

- 8) eventuale disponibilità di test sulla stabilità delle volatilità e delle correlazioni utilizzate;
- 9) periodicità di aggiornamento dei parametri utilizzati.